GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — GIOVEDI 8 APRILE — NUM. 82

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA

	Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale . . . . . L.	9	17	33	38
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	0	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia »	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . . »	32	61	130	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . »	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta: in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato: in Roma . . . » 20; pel Regno . . . » 30; per l'estero . . . » 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali; Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo motoproprio:

Con decreti delli 23 novembre 1885:

A commendatore:

Perotti dott. cav. Angelo, medico aggiunto della R. Casa e condirettore del Manicomio di Torino.

Giorgetti cav. Cesare, presidente del Comitato promotore del monumento al Re Vittorio Emanuele in Lucca.

Pucci cav. avv. Achille, sindaco di Lucca.

Ad uffiziale:

Passaglia scultore Augusto, autore del monumento al Re Vittorio Emanuele in Lucca.

A cavaliere:

Quaglino Paolo, sindaco del comune di Cerione.

Cenni Quinto, pittore.

Torretta notaio Carlo di Torino.

Casali Annibale, segretario nell'Amministrazione della Casa di S. A. R. il Duca di Aosta.

Foratini Domenico, amministratore del R. Palazzo di Mantova.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto delli 13 dicembre 1885:

A cavaliere:

Prampolini Giovanbattista, capitano di fanteria nella posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3733** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle due leggi di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), e dell'altra di pari data del presente decreto n. 3731 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Agricoltura;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione delle due leggi riunite e coordinate in testo unico, di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª), e dell'altra di pari data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1886.

UMBERTO.

GRIMALDI.
GENALA.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

REGOLAMENTO.

Art. 1. I Consorzi d'irrigazione sono legalmente costituiti, agli effetti della legge 25 dicembre 1883, quando sono forniti di un regolare catasto d'identificazioni di tutti i terreni da irrigare, ed il loro regolamento, formato a norma dell'articolo 1 della legge, è trascritto a termini o per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3° del Codice civile.

Art. 2. Stabilita in massima la irrigazione consorziale di una data plaga e specificata sommariamente la estensione ed il perimetro di questa, l'ingegnere o il perito geometra incaricato della formazione del catasto, dovrà munirsi presso l'ufficio di conservazione dei catasti governativi:

a) dell'estratto in tela lucida della corrispondente mappa, e di quello del sommarione o brogliardo;

b) dell'estratto dello stato di sezione o dell'allibramento nei territori non dotati di catasto geometrico.

Tanto nei brogliardi quanto negli estratti dovranno riportarsi le intestazioni dei possessori, i quali, nei registri di conservazione, risultano come possessori attuali.

Art. 3. Colla scorta dei suddetti documenti e di abili indicatori, si procederà sul luogo alla identificazione delle singole proprietà costituenti il comprensorio di irrigazione.

Art. 4. Nelle provincie a catasto semplicemente descrittivo, gl'ingegneri o i geometri, all'atto della identificazione, dovranno tradurre in un tipo visuale lo stato di sezione o di allibramento, curando la maggiore proporzionalità possibile delle figure con le risultanze qualitative e quantitative del catasto, e la maggior somiglianza con la forma e situazione effettiva dei terreni.

Art. 5. Nelle provincie a catasto geometrico la più precisa delimitazione delle plaghe d'irrigazione comprese nel Consorzio si otterrà colla proiezione in mappa delle linee perimetrali di esse e stralciando in pari tempo dagli appezzamenti o numeri di mappa che rimanessero intersecati dalle suddette linee perimetrali, le porzioni che ne restassero escluse.

Art. 6. Si annoteranno o preciseranno le intestazioni erronee e le rilevanti differenze di estensione nelle proprietà che si riscontrassero all'atto della identificazione, per provocarne le opportune correzioni presso gli uffici governativi.

Art. 7. Compiuta la identificazione catastale delle proprietà da irrigare, il perito procederà alla determinazione dei gradi di utenza delle singole proprietà, a norma della convenzione o del titolo costitutivo del Consorzio, ed in mancanza dell'una o dell'altro, in ragione del volume dell'acqua competente, o in ragione di orario, o di superficie, secondo la base che sarà stata adottata dalla Commissione dei promotori del Consorzio.

Siffatta Commissione durerà fino a che non saranno ultimate le operazioni catastali e non sarà firmato il regolamento.

Il numero esprimente il grado che si sarà riconosciuto competere ad una proprietà, verrà scritto a matita sulle singole figure geometriche o visuali rappresentanti la proprietà, come pure in apposita colonna da predisporsi nel sommarione, di contro ai corrispondenti numeri di catasto della proprietà stessa.

Art. 8. Delle operazioni di campagna e degli atti suindicati, verrà dall'ingegnere o dal perito geometra redatto sommario verbale per norma e governo dell'Amministrazione del Consorzio e degli aventi interesse.

Art. 9. La Commissione dei promotori del Consorzio, unitamente al perito graduatore, stabilirà la cifra di contributo da imporsi ai singoli terreni consorziati, onde avere una base regolare per formare il ruolo unico d'imposta.

Tali cifre di contributo costituiranno i coefficienti di trasformazione degli estimi catastali vigenti in estimi consorziali conguagliati.

Art. 10. Raccolti e determinati gli elementi di cui ai precitati articoli, si passerà alla formazione dei registri del catasto consorziale consistenti:

a) in un catastino;
b) in un campione.

Art. 11. Il catastino riassumerà per ordine alfabetico del cognome e nome del possessore tutte le proprietà consorziate, espresse coi singoli numeri di mappa o di catasto, con le rispettive superficie e con gli estimi vigenti, come al modulo n. 1.

Le partite del catastino così composte, verranno distinte le une dalle altre con numeri in serie continua, e di contro a ciascuna verranno annotati la denominazione del Consorzio ed il numero esprimente il grado di cui all'articolo 7.

Art. 12. Il campione riassume le proprietà collo stesso ordine del catastino, ma nel loro ammontare complessivo di superficie ed estimo; a questi dati verranno aggiunti nel campione il numero esprimente la cifra unitaria di contributo, l'estimo complessivo consorziale, l'annata, alla cui sovrimposta serve detto estimo e l'ammontare complessivo della relativa tassa; il tutto disposto come al modulo numero 2.

Per gli ultimi due dei sopraenunciati dati, il campione fa l'ufficio anche di matricola del ruolo d'imposta.

Art. 13. Nel campione dovranno per ogni partita lasciarsi disponibili, oltre la pagina nella quale è aperta, altre tre per le trascrizioni dei cambiamenti che subisse in progresso di tempo la partita, sia nella intestazione sia nella consistenza catastale.

Art. 14. Il campione avrà un frontespizio nel quale sarà riportata la consistenza del Consorzio nei dati apparenti del campione, riassunti pei vari gradi di utenza.

Art. 15. Compiuti che siano gli atti catastali, verranno depositati nell'ufficio del Consorzio e resi ostensibili per lo spazio di giorni 30, per norma e cognizione di tutti gli interessati. Il deposito verrà partecipato a questi mediante avviso in carta libera da notificarsi o personalmente o a domicilio.

Art. 16. Gli interessati entro 60 giorni da computarsi dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 15, potranno reclamare contro gli errori materiali che fossero incorsi nella sua formazione; potranno altresì elevare eccezioni, ma soltanto in via comparativa, in riguardo al grado assegnato alle rispettive proprietà.

I reclami potranno farsi in carta libera.

Art. 17. Deciderà in prima istanza sui predetti reclami della Commissione promotrice del Consorzio, assistita da un ingegnere o perito geometra, che potrà essere quello stesso che ha eseguito il catasto.

Art. 18. Dalle decisioni della suddetta Commissione potrà ricorrersi in appello ad un'altra Commissione costituita da un deputato provinciale, dal presidente di uno dei Comizi agrari della provincia, dall'ingegnere capo del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale e dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

La nomina del deputato provinciale è fatta dalla Deputazione provinciale; quella del Presidente di uno dei Comizi agrari della provincia, dal prefetto; e qualora il territorio del Consorzio si estenda al perimetro di due o più provincie, è riservata al Ministero di Agricoltura e Commercio, sulle proposte relative delle Deputazioni e dei prefetti la nomina del deputato provinciale e del presidente del Comizio agrario.

Questa Commissione terrà le sue adunanze presso l'ufficio di prefettura.

I ricorsi contro le decisioni della Commissione promotrice del Consorzio saranno inviati al prefetto, il quale fisserà le adunanze della Commissione.

Questa deciderà, richiamati a sè i reclami presentati dai ricorrenti; e contro il suo giudizio, ove pure sia di conferma di quello di prima istanza, sarà ancora aperto l'adito di ricorrere al Ministero di agricoltura, il quale risolverà in via amministrativa la questione.

Le decisioni della Commissione saranno comunicate agl'interessati a cura del presidente della Commissione, e per mezzo dell'ufficio di prefettura.

Art. 19. Risolti i reclami e portate le conseguenti variazioni sul catasto, verrà il medesimo reso esecutorio con decreto ministeriale.

Art. 20. Pubblicato e reso esecutorio il catasto consorziale, un esemplare del relativo catastino verrà comunicato all'ufficio di conserva-

zione del catasto governativo (agenzia delle imposte) del distretto nel quale si trova il territorio del Consorzio.

Art. 21. L'agente entro un mese dalla comunicazione controsegnerà nei propri registri di conservazione con lettera *C* in rosso i numeri di mappa di sezione o di allibramento rappresentanti le proprietà consorziali; per modo che all'atto dell'ordinaria trascrizione dei passaggi di proprietà venga avvertito senz'altro quando questi contemplano immobili o porzioni di immobili consorziati.

Di tale operazione farà risultare in fondo al catastino stesso la esecuzione colla seguente dichiarazione: *Visto e controsegnate in catasto le proprietà consorziate.*

Dopo di che farà restituzione del catastino all'amministrazione del Consorzio.

Art. 22. Gli agenti delle imposte, di ogni voltura che eseguiranno d'immobili che facciano parte di un Consorzio, faranno immediatamente un sunto in carta semplice come al modulo n. 3.

A periodi trimestrali rimetteranno i sunti che loro sarà occorso di fare alle amministrazioni dei rispettivi Consorzi, le quali dovranno accusarne ricevuta.

Art. 23. L'ufficiale consorziale incaricato della conservazione del catasto del Consorzio numererà per ordine di data i detti sunti e ne farà la trascrizione sul campione come al modulo esemplificato n. 4.

I sunti verranno ordinati e custoditi in apposite buste per consultarli ad ogni occorrenza.

Art. 24. I conservatori dei catasti consorziali, alla chiusura dei movimenti di proprietà agli effetti dei ruoli dell'anno seguente, scriveranno nelle apposite colonne del campione di fronte alla voltura, le competenti cifre dell'estimo catastale e di quello consorziale, l'annata per la quale avrà vigore detto estimo consorziale ed il conto della relativa imposta, come al campione esemplificato modulo n. 5, formando per tal modo anche la matricola del ruolo.

Art. 25. I proprietari o possessori saranno tenuti per ogni voltura agli effetti della imposta consorziale di pagare il diritto fisso di lire 0 50 a favore dell'agente dell'imposta in corrispettivo dell'opera prestata al Consorzio.

Tale diritto sarà pagato insieme a quello fissato per la ordinaria voltura.

Art. 26. I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali saranno formati distintamente per ogni comune e, colla firma del capo della Commissione amministrativa del Consorzio o di chi ne fa le veci, verranno trasmessi al prefetto, cui spetta di renderli esecutorii.

Essi saranno quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e saranno consegnati all'esattore del Consorzio entro i primi 15 giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Se la Commissione amministrativa non trasmette entro i primi 15 giorni del gennaio di ciascun anno all'esattore del Consorzio i ruoli delle contribuzioni consorziali, il Prefetto ne ordinerà l'invio d'ufficio.

Questa disposizione sarà eseguita soltanto ove i Consorzi abbiano fatto ricorso alla Cassa dei depositi e prestiti o al concorso del Governo.

Art. 27. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere alla Commissione amministrativa per far rettificare gli errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della Commissione amministrativa sarà ammesso il reclamo al Prefetto da prodursi nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 28. L'Amministrazione del Consorzio, nel trasmettere al Prefetto i ruoli di esazione, li accompagnerà per la prima volta col proprio regolamento e col relativo certificato di trascrizione. Successivamente, qualora si facciano modificazioni al regolamento o variazioni al catasto, è obbligo dell'Amministrazione del Consorzio di trasmettere senza ritardo al Prefetto copia legale di questi atti e certificato della relativa trascrizione; al quale obbligo mancando, potrà il Prefetto sospendere il visto alla esecuzione dei ruoli.

Il Prefetto, esaminato il regolamento e trovatolo conforme alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge, appone il visto per la riscossione.

Copia del regolamento insieme al certificato di trascrizione è conservata negli archivi della prefettura.

Art. 29. La riscossione delle contribuzioni consorziali sarà fatta da un esattore speciale del Consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sarà determinato dalla Commissione amministrativa.

Art. 30. Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la Commissione amministrativa dovrà darne partecipazione ai Prefetti delle Provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui debba essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dovrà essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esattori delle imposte dirette possa essere loro imposto l'obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione durerà per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio sarà nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 31. L'esattore sarà retribuito ad aggio e risponderà a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Art. 32. Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dal regolamento del Consorzio, sarà determinato dalla Commissione amministrativa, la quale fisserà pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Art. 33. La nomina dell'esattore speciale sarà fatta dalla Commissione amministrativa e dovrà poi essere sottoposta insieme col relativo contratto all'approvazione del Prefetto.

Art. 34. L'esattore speciale, o uno degli esattori delle imposte dirette ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, potrà pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del Consorzio.

Art. 35. La nomina dell'esattore speciale dovrà essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui debba cominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno in cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in attualità di servizio.

Art. 36. Se la Commissione amministrativa non provvederà in conformità al disposto dell'articolo 30, ovvero non nominerà nel tempo prescritto l'esattore speciale, il prefetto lo nominerà di ufficio ovvero affiderà, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Art. 37. L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, dovrà dichiarare che l'accetta e garentire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma che sarà stabilita nel contratto.

Il Consorzio non sarà obbligato verso l'esattore se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.

Art. 38. L'esattore speciale prima di assumere l'ufficio al più tardi entro un mese dalla nomina, presterà una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con un deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale sia anche incaricato del servizio di cassa, dovrà prestare un'altra cauzione nella misura determinata dal regolamento del Consorzio.

La rendita pubblica sarà valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione è prestata, e sarà computata solamente per nove decimi del detto valore.

Art. 39. Se l'esattore speciale non presterà la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decadrà di pien diritto dalla nomina, perderà il deposito effettuato a termini dell'articolo 38 del presente regolamento e risponderà di ogni danno e spesa.

Art. 40. Nel caso che durante il contratto per l'esattoria la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non

corrisponda ad una rata di esse, l'esattore dovrà reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli sarà all'uopo indirizzato.

Questo termine non potrà essere maggiore di un mese nè minore di tre giorni e decorrerà dal giorno in cui l'invito sarà stato notificato.

Se l'esattore lascierà trascorrere il detto termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la Commissione amministrativa promuoverà dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore o la nomina di un sorvegliante.

Se la Commissione amministrativa indugerà a promuovere questi provvedimenti, il prefetto potrà prenderli d'ufficio.

Art. 41. Le contribuzioni consorziali saranno pagate annualmente in una o più rate, secondo che sarà stabilito nel regolamento del Consorzio, nel quale dovrà pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.

Art. 42. L'esattore del consorzio dovrà, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del Consorzio medesimo o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

Nel caso di ritardo al versamento anzidetto ovvero al pagamento dei mandati spediti dall'Amministrazione consorziale, l'esattore incorrerà, a favore del Consorzio, nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

Art. 43. In caso di esecuzione per parte della Commissione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizzerà la Cassa depositaria a pagare al Consorzio o a chi per esso la somma di cui sia creditore.

Art. 44. Quando da terzi si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione amministrativa del Consorzio ne riferirà al prefetto per i provvedimenti di sua competenza a termini dell'art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 45. In tutto cio che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del catasto, l'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prenderanno norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sulla imposta fondiaria.

Art. 46. Quando il Consorzio aspiri ad ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali dovranno essere uguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, sarà obbligatoria la nomina di un unico esattore speciale, la quale, in caso di ritardo per parte della Commissione amministrativa, sarà fatta in conformità dell'art. 36 del presente regolamento.

Art. 47. Per ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti, di che all'articolo 9 della legge, per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, il Consorzio, la Provincia o il Comune che vogliono eseguirle devono farne domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La domanda deve essere accompagnata dal regolamento col relativo certificato di trascrizione, se trattasi di Consorzio, o da apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, provinciali o comunali, relativa allo eseguimento dell'opera se si tratti di Provincia o Comune, e dal progetto d'arte.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito, ove occorra, il Ministero dei Lavori Pubblici, sul progetto d'arte, si pronunzia in ordine alla domandata concessione, e, assentendovi, ne informa la Prefettura perchè inviti il Consorzio, o la Provincia, o il Comune a far la domanda del prestito alla Cassa dei depositi e prestiti con istanza documentata in conformità delle disposizioni portate dalla legge e da regolamenti in vigore.

Art. 48. Parimenti per ottenere il concorso a termini dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge per costruzione di nuovi serbatoi, o per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, il Consorzio, la Provincia, il Comune od il privato deve farne domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 49. Le nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione, di che all'articolo precedente, possono essere, tanto di prima formazione, come di complemento di opere iniziate, quanto ancora di ingrandimento di opere compiute a fine di aumentare la portata dell'acqua destinata alla irrigazione.

In ogni caso occorre che sia redatto regolare progetto d'arte delle opere per le quali si chiede il concorso. Ove trattisi di opere di complemento o di ingrandimento al progetto d'arte dovrà unirsi una descrizione particolareggiata e fatta a regola d'arte delle opere eseguite, rivedute ed approvate.

Art. 50. La domanda di che all'articolo 48 deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. Regolamento col relativo certificato di trascrizione, se è il Consorzio che chiede il concorso; deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, se è una provincia od un comune;

2. Titolo di concessione o di proprietà dell'acqua;

3. Progetto d'arte in doppio esemplare accompagnato dalla indicazione delle parti, nelle quali è distinta l'opera, ed il termine entro cui verrà eseguita ciascuna parte dell'opera stessa agli effetti dell'articolo 13 della legge;

4. Dichiarazione dei mezzi, coi quali s'intende eseguire i lavori;

5. Dichiarazione della quantità d'acqua che si destina a scopo di irrigazione, e della quantità d'acqua che per avventura si destinasse ad altri scopi. Qualora l'acqua destinata a scopo di irrigazione sia in quantità minore di modulo 1, ma non inferiore ad un quarto, dovranno specificarsi le circostanze particolari di coltura e di luogo, per le quali si ritiene che possa essere applicabile il comma 1° dell'articolo 12 della legge;

6. Deliberazione della provincia o del comune, sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, colla quale assuma l'obbligo di concorrere a sussidiare l'opera in una misura non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.

Tale deliberazione non fa bisogno, se è la provincia o il comune che chiede il concorso, o se la concessione della derivazione è fatta ad un Consorzio di comuni o provincie.

Art. 51. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esaminati gli atti, sentito, ove occorra, il Ministero dei Lavori Pubblici sul progetto d'arte e sull'ammontare della spesa, e riconosciuta in massima l'attendibilità della domanda, promuove l'avviso del Consiglio di agricoltura.

Art. 52. Ottenuto il parere del Consiglio di agricoltura, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio decide sulla concessione del concorso, stabilendo con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la quota d'interesse annuo, cui si limita il concorso dello Stato, la durata di esso concorso ed il numero delle parti nelle quali l'opera va distinta.

Art. 53. Il decreto di cui all'articolo precedente, sarà comunicato in copia alla parte interessata a mezzo della locale Prefettura.

Colla comunicazione del predetto decreto sarà restituito uno degli esemplari del progetto d'arte rimanendo l'altro conservato negli atti del Ministero.

Art. 54. Compiuta la costruzione di una delle parti dei nuovi serbatoi o delle nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque fino alle zona di irrigazione, il Consorzio, la provincia, il comune od il privato che ha ottenuto il concorso a termini del precedente articolo 52 ne darà avviso, a mezzo della locale Prefettura, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e nello stesso tempo, se ha contratto mutuo o fatta altra operazione finanziaria per avere l'anticipazione dei capitali impiegati nella esecuzione delle opere, presenterà la prova nelle forme legali delle contratte obbligazioni.

Art. 55. Ricevuto l'avviso, di cui all'articolo precedente, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Ministero dei Lavori Pubblici, invierà sopra luogo un ingegnere del Genio civile,

per determinare anche in contraddittorio della parte interessata ove essa si presenti, se le opere eseguite corrispondano al progetto d'arte di cui è conservato presso il Ministero un esemplare, e se la spesa presunta sia stata effettivamente raggiunta.

Art. 56. Sentito il Ministero dei Lavori Pubblici sarà accertato con apposito processo verbale di collaudazione, l'eseguimento delle condizioni di cui all'articolo precedente; dopo di che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio emetterà altro decreto, col quale sarà liquidata la rata annua del concorso dello Stato.

Siffatta rata annua non deve superare a tenore dell'articolo 14 della legge, l'importo della metà degli interessi convenuti, esclusa la quota d'ammortamento.

Qualora non fossero convenuti interessi o non se ne presenti la pruova, detta rata non potrà oltrepassare il 3 1[2 per cento, cioè la metà della ragione degli interessi legali.

Art. 57. Compiuta l'opera d'irrigazione, se la derivazione d'acqua non giunge ai moduli 30, o se essa non venga tutta impiegata per l'irrigazione, il concorso sarà ridotto nelle proporzioni della 2ª categoria, tenendo conto del di più pagato negli anni precedenti.

Art. 58. Il decreto contemplato nell'articolo 56 che precede sarà comunicato ai comuni o alle provincie che hanno deliberato il concorso, affinchè ne iscrivano la somma in bilancio. Nel caso di rifiuto si farà luogo allo stanziamento d'ufficio a tenore della legge comunale e provinciale.

Art. 59. Il pagamento della prima rata di concorso dello Stato, dei comuni e delle provincie, avrà luogo dopo un anno dalla data della collaudazione di cui all'articolo 56.

Art. 60. Le spese di registro pagate in di più prima della costituzione del Consorzio, per atti che vanno soggetti al diritto fisso stabilito dall'articolo 16 della legge, sono rimborsate.

Art. 61. I Consorzi d'irrigazione, compiuta l'opera per la quale furono costituiti, potranno continuare a sussistere per la manutenzione delle opere medesime. Continueranno in ogni caso a sussistere come Consorzi di liquidazione, per il pagamento dei debiti contratti per la riscossione dei contributi a ciò necessari e per l'esaurimento di ogni altro affare pendente in conformità della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, e del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

(*Seguono i Moduli* 1, 2, 3, 4 *e* 5).

Il Numero **3752** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (Serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio, e per la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª);

Veduto l'articolo 566 del regolamento approvato col Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale anzidetta;

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1885, n. 2893 (Serie 3ª), col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro a decorrere dal successivo giorno 5;

Veduto l'articolo 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3171 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 26 marzo 1886, è ridotto dell'uno per cento l'interesse dei buoni del Tesoro fissato col suddetto Nostro decreto 4 gennaio 1885, n. 2893 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 18 febbraio 1886:

Sanquirico dott. Giuseppe, sanitario nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1886.

Con RR. decreti del 18 marzo 1886:

Pacelli Luigi, scrivano locale nell'Amministrazione militare, nominato applicato di 2ª classe nell'Amministrazione carceraria a decorrere dal 1° aprile 1886.

Picchiottini Alessandro, id. id., id. id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 109363 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 760;
n. 109364, per lire 760;
n. 109365, per lire 760;
n. 109366, per lire 760;
n. 546032, per lire 435;
n. 562280, per lire 710,

ai nomi di Campodonico *Marcello, Roberto,* Enrico ed *Egardo* fu Francesco, minori, sotto la tutela di Giambattista Orezzoli, domiciliato in Rapallo (Genova), e
n. 624520, per lire 75,

intestata a Campodonico *Marcello, Roberto,* Enrico ed Edgardo fu Francesco, minori, sotto la tutela di Ambrogio Macchiavello, domiciliato in Rapallo (Genova), sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campodonico *Francesco-Marcello-Girolamo, Nicolò-Roberto-Eugenio,* Enrico ed *Edgardo* fu Francesco, minori, sotto la tutela rispettivamente di Giambattista Orezzoli e di Ambrogio Macchiavello, domiciliati in Rapallo (Genova), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 marzo 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0, cioè: n. 699410 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 160;

n. 752769, per lire 120;

n. 755852, per lire 100,

al nome di Gambaro *Arrigo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Castiglione, domiciliata in Genova, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gambaro *Antonio Arrigo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Castiglione, domiciliata a Genova, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 25 marzo 1886.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1885, numero 3597 (Serie 3ª), relativo agli esami di ammissione e promozione nell'Amministrazione delle dogane;

Veduto il Ministeriale decreto della stessa data che ne stabilisce le discipline;

Determina

Art. 1. È aperto il concorso a numero trenta posti di prima categoria nell'Amministrazione delle dogane, da conferirsi, con riserva del diritto che possono avere, al posto che si rende vacante, gli impiegati che hanno già il requisito dei precedenti esami, o che devono considerarsi di prima categoria per la posizione anteriore del loro impiego.

Art. 2. Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 del prossimo venturo mese di giugno 1886, presso le Intendenze di finanza in Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La sede dell'esame scritto verrà assegnata dal Ministero a ciascun concorrente.

Art. 3. Le domande di ammissione, scritte sopra carta bollata da lira una, corredate dei documenti e delle indicazioni cui si richiama l'articolo 2 del suddetto Ministeriale decreto del 31 dicembre 1885, dovranno pervenire alla Direzione generale delle gabelle, per mezzo delle Intendenze di finanza da cui l'impiegato dipende, non più tardi del giorno 30 aprile p. v.

Le istanze, le quali arrivassero per qualsiasi motivo alla Direzione generale dopo il detto giorno 30 aprile prossimo venturo saranno respinte.

Art. 4. Non saranno ammesse le istanze, che ponessero vincoli e condizioni riguardo alla residenza. Anzi si dichiara che gli impiegati, i quali risultando vincitori del concorso non accettassero poi la residenza, che venisse loro assegnata, saranno considerati come decaduti dal diritto acquisito.

Art. 5. Gli impiegati, che sono in grado di prestar cauzione, ne faranno dichiarazione nella loro domanda, indicando la somma che siano in grado di vincolare; il che potrà in date eventualità produrre a loro vantaggio la conseguenza che per effetto di tale opzione essi vengano a conseguire la promozione prima di altri loro colleghi, che li precedano nella classifica del concorso ma che viceversa non si trovino in grado di aspirare, per difetto di cauzione, al posto di contabile resosi vacante.

Art. 6. Coloro che, per giudizio della Commissione centrale residente in Roma, avranno superato l'esame scritto, verranno ammessi all'esame orale, da sostenersi dinanzi alla suddetta Commissione centrale nei giorni che verranno poi indicati.

Art. 7. Gli esami scritti ed orali vengono dati in base al programma pubblicato insieme al Ministeriale decreto del 31 dicembre 1885 sopra citato.

Roma, addì 31 marzo 1886.

Pel Ministro: CASTORINA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Regio decreto 31 dicembre 1885, n. 3597 (Serie 3ª), sugli esami per l'ammissione agli impieghi di seconda categoria nell'Amministrazione delle dogane;

Veduto il Ministeriale decreto del 31 dicembre anzidetto, che stabilisce le discipline degli esami stessi;

Determina:

Art. 1. È aperto il concorso a numero ottanta posti di 2ª categoria nelle dogane.

Gli esami scritti avranno luogo presso le Intendenze di finanza in Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia nei giorni 7, 8 e 9 del prossimo mese di giugno 1886.

Art. 2. Gli aspiranti che intendono di essere ammessi ai suddetti esami dovranno presentare domanda, o direttamente alla Direzione generale delle gabelle, o all'Intendenza di finanza della provincia, nella quale sono domiciliati, non più tardi del giorno 30 aprile p. v., indicando con precisione il proprio domicilio.

Le istanze, le quali pervenissero per qualsiasi motivo alla Direzione generale o direttamente o dalle Intendenze di finanza dopo il detto 30 aprile saranno respinte.

Art. 3. Le domande di ammissione dovranno essere scritte sopra carta bollata da lire 1, interamente di mano degli aspiranti, e da essi chiaramente firmate. Ciò sarà attestato sul foglio stesso dell'istanza da un capo di servizio dell'Amministrazione finanziaria, oppure dal pretore del mandamento ove gli aspiranti hanno domicilio, o dall'autorità comunale.

La istanza servirà anche come saggio della calligrafia degli aspiranti, e se ne terrà conto nell'esame.

Art. 4. Nell'istanza il postulante dovrà dichiarare esplicitamente di essere pronto a raggiungere qualunque residenza che l'Amministrazione credesse di assegnargli nel caso che egli risultasse vincitore del concorso; e nel proprio interesse dovrà dichiarare altresì se, e per quale somma in danaro o in obbligazioni dello Stato, egli sia disposto a prestare cauzione; nel qual caso potrà essere di preferenza assegnato agli impieghi contabili, dopo trascorso un breve termine di esperimento.

Art. 5. Alle domande saranno uniti i seguenti documenti:

1. Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuti i 17 anni di età e non oltrepassati i 30;

2. Attestato di licenza di un Liceo o di un Istituto tecnico governativo, oppure pareggiato; ed in mancanza di questo attestato, altro titolo, perfettamente equipollente, degli studi fatti;

3. Certificati:

a) di buona condotta, di data non anteriore ad un mese;

b) di cittadinanza italiana,

entrambi rilasciati dall'autorità comunale;

4. Fede di *specchietto*, della competente autorità giudiziaria, di data parimenti non anteriore ad un mese;

5. Tabella dimostrante i servizi civili, o militari, eventualmente prestati allo Stato.

Art. 6. Gli impiegati appartenenti alla 3ª categoria, e cioè i commessi doganali di tutte tre le classi, potranno essere ammessi ai suddetti esami.

Le istanze saranno presentate entro il 30 aprile p. v, ed è applicabile anche per esse le avvertenze sopra fissate rispetto alla decorrenza del termine.

Art. 7. La sede dell'esame verrà per tutti assegnata dal Ministero.

Art. 8. Coloro che, a giudizio della Commissione centrale, residente in Roma, avranno superato l'esame scritto, saranno ammessi allo esame orale da sostenersi dinanzi alla suddetta Commissione centrale, nei giorni che verranno indicati.

Art. 9. Gli esami scritti ed orali vengono dati sul programma pubblicati insieme al Ministeriale decreto del 31 dicembre 1885.

Roma, 31 marzo 1886.

Pel Ministro: CASTORINA.

PROGRAMMA *dell'esame di concorso per l'ammissione agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione delle dogane.*

PARTE I.

Coltura generale.

Storia politica, scientifica e letteraria d'Italia.
Elementi di geografia, fisica e politica.
Esperimento di lingua francese in iscritto e a voce.

PARTE II.

Diritto positivo.

Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri.
Ordinamento amministrativo — Ordinamento giudiziario.
Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato.
Materie e partizione del Codice civile.
Proprietà — Modi di acquistarla e trasmetterla.
Obbligazioni, contratti e quasi contratti.
Atti e libri di commercio.
Polizze di carico e contratti di noleggio.

PARTE III.

Economia politica.

Principii generali — Ricchezza e produzione di essa.
Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo.
Teorica delle imposte — Distinzione di esse.
Dogane — Dazi di consumo — Tasse di fabbricazione.
Monopolii del sale e del tabacco. 2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Costantinopoli al *Daily News* che l'atteggiamento della Grecia preoccupa molto la Sublime Porta, la quale teme che un movimento popolare possa indurre quel governo ad intraprendere qualche passo arrischiato.

« La Porta, dice il corrispondente, è decisa di dirigere un nuovo appello alle potenze, pregandole di insistere per il disarmo della Grecia. La Porta dichiarerà che, dopo quest'ultimo tentativo, essa farà uso dei propri mezzi.

« Con tutta l'agitazione che regna in Grecia, i ministri ed i capi dell'opposizione ad Atene sono in favore della pace, e si ritiene che la convocazione delle Camere non abbia altro scopo che di prevenire un movimento popolare.

« Un diplomatico molto circospetto arrivato da Atene, aggiunge il corrispondente, mi assicura che i due partiti politici desiderano che cessi l'agitazione nazionale. E si crede che il signor Tricupis proporrà una risoluzione che biasimerà il governo per non avere agito, ma dichiarerà nello stesso tempo che l'ora di agire è passata. »

Il *Daily Chronicle*, a sua volta, pubblica le seguenti notizie da Costantinopoli:

« È stato spedito l'ordine ai comandanti delle forze turche alla frontiera di prendere l'offensiva al primo movimento aggressivo dei greci. Circolano voci molto contraddittorie relativamente alle intenzioni del governo greco.

« È segnalato l'arrivo di molti cannoni Krupp a Costantinopoli. I preparativi militari sono spinti con alacrità.

Si afferma che la flotta turca, già pronta, si recherà fra pochi giorni nei Dardanelli. ».

Il ministro turco a Cettigne ha notificato al principe Nicola che il sultano gli ha conferito il gran cordone dell'ordine del Nicham Imtiaz. Il principe ringraziò telegraficamente il sultano dell'onore conferitogli. Il sultano rispose in termini lusinghieri, informando il principe che uno dei suoi aiutanti di campo partirà prossimamente per Cettigne colle insegne dell'ordine.

Si scrive da Pietroburgo alla *Politische Correspondenz* che l'ambasciatore ottomano presso quella Corte, Shakin pascià, ha ottenuto un congedo per un tempo piuttosto lungo, e si dispone ad abbandonare quella capitale. Nei circoli diplomatici di Pietroburgo si ritiene questo come un sintomo che per il prossimo avvenire non ci sono da temere complicazioni nell'isola dei Balcani.

Si telegrafa da Madrid che a Barcellona furono eletti tre candidati ministeriali e due conservatori.

Il *Globo*, organo del signor Castelar, annunzia che questi fu eletto ad Auesca con 400 voti di maggioranza sul suo competitore, signor Gonzalez, candidato della coalizione repubblicana.

I signori Canovas, Romero Robledo, Lopez Dominguez, Martos, Mortero Rios e Pi y Margall furono eletti nelle provincie.

Le elezioni non hanno potuto aver luogo nelle isole Caroline in causa di disordini. Nelle altre parti del regno la tranquillità è stata perfetta.

Dicesi che le Antille invieranno 8 deputati repubblicani autonomisti e 26 deputati ministeriali e conservatori.

Stando ad informazioni ricevute da Londra dall'*Agenzia Havas*, sembra certo che nei progetti irlandesi del signor Gladstone sieno state introdotte delle modificazioni, principalmente riguardo alle attribuzioni finanziarie delle quali il Parlamento irlandese sarebbe investito.

Si crede generalmente che se il progetto di *home-rule* viene respinto da una maggioranza la quale comprenda una considerevole frazione di liberali, il signor Gladstone darà la sua dimissione e consiglierà alla regina di chiamare il marchese di Hartington.

Tuttavia si ha anche ragione di credere che il governo seguiti a contemplare la probabilità di un prossimo scioglimento.

Lo *Standard* dice che il marchese di Salisbury avrebbe tenuto lunedì un consiglio con parecchi membri dell'antico gabinetto conservatore riguardo alla politica irlandese del signor Gladstone, e soggiunge: « È fissato che la questione pregiudiziale, cioè la reiezione in prima lettura, non sarà proposta per il *bill* concernente il governo dell'Irlanda.

« Un gran numero di liberali che non approvano la politica irlandese del signor Gladstone non vogliono tuttavia impedirgli di presentare i suoi progetti, e d'altronde un voto sopra la questione pregiudiziale non avrebbe significato preciso.

« Si farà il possibile perchè le discussioni terminino sollecitamente affine di non turbare l'ordine del giorno fissato per la ventura settimana.

« Alcuni dei membri dissidenti, i più intromittenti del partito radicale, dichiararono ai loro capi che, a parer loro, qualsiasi accordo per una azione comune dovrebbe andare più in là del semplice rigetto dei piani del signor Gladstone. Essi sono disposti, sagrificando in parte le loro opinioni, a dare il loro appoggio ad un gabinetto presieduto da lord Hartington, e desiderano che rimanga bene inteso in anticipazione che, se cio è possibile, questi dovrà formare un governo.

« Non può esservi dubbio che un accordo di tale specie non eserciti una grande influenza sui voti di un numero considerevole di membri del partito liberale. Ma per il momento non si sa nulla del futuro contegno di lord Hartington.

« Casocchè il partito libera'e adottasse un progetto per la soluzione della questione irlandese, si crede che esso preferirà quello del signor Trevelyan, modificandolo. Un progetto che determini lo sviluppo del governo locale d'Irlanda nel senso stretto di tale termine, sarebbe più in armonia colle opinioni dei capi dei liberali moderati che non la creazione a Dublino di un'Assemblea nazionale con estesi poteri esecutivi.

« Tale progetto avrebbe molto minor probabilità di suscitare opposizioni da parte dei membri leali d'Irlanda e dei conservatori; ma sarebbe senza dubbio combattuto accanitamente dai deputati nazionalisti irlandesi. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

GENOVA, 7. — La Duchessa di Genova, madre, è arrivata a mezzanotte. S. A. R. proseguì alla volta di Roma ad ore 0 20, col treno numero 3.

ATENE, 6. — Nel pomeriggio ebbe luogo sulla piazza di Giove Olimpio una grande dimostrazione, acclamando alla guerra.

Philemon ed altri oratori pronunziarono discorsi bellicosi.

La folla era entusiasta, ma non vi è stato alcun incidente spiacevole.

BELGRADO, 6. — Un regio decreto scioglie la Skuptchina ed ordina le elezioni generali per l'8 maggio.

PARIGI, 7. — Iersera, all'Hôtel Continental, un banchetto fu offerto al signor di Lesseps dagli amministratori inglesi del canale di Suez. Parecchi brindisi furono fatti alla Francia, all'Inghilterra e a Lesseps. Al momento della partenza ebbe luogo un'ovazione a Lesseps.

La situazione a Decazeville è immutata.

Il *Figaro* dice risultare dall'affermazione della Compagnia di Fourchambauld che 120 operai solamente, e non 500, sono stati congedati.

LONDRA, 7. — I notabili della colonia italiana diedero iersera, all'Hôtel Continental, un pranzo in onore dell'ambasciatore italiano conte Corti.

LA MARTINIQUE (Antille), 7. — È giunto qui il Regio incrociatore *Amerigo Vespucci*. A bordo tutti bene.

LONDRA, 7. — Nel Consiglio di gabinetto, tenutosi ieri, si è fatto il possibile per impedire una rottura, che era imminente, e mantenere l'unione del Ministero. Se n'ebbe un risultato felice. La defezione di parecchi colleghi di Gladstone fu evitata, ma in seguito ad importanti modificazioni nei suoi progetti per l'Irlanda.

Secondo il *Morning Post*, Gladstone acconsentì che le dogane e le imposte indirette non vengano sottoposte al futuro Parlamento irlandese, come dapprincipio avea stabilito.

Il *Times* ed i giornali conservatori credono che le concessioni di Gladstone siano insufficienti e che la scissura del gabinetto sia soltanto aggiornata.

Secondo il *Daily Telegraph*, il re di Grecia d'accordo coi ministri, ha rinunciato ad ogni idea di guerra; ed il principe Alessandro ha accettato le decisioni delle potenze.

COSTANTINOPOLI, 7. — La porta, mentre notificava al principe Alessandro l'accomodamento sanzionato dalla Conferenza, fece una comunicazione analoga ad Atene. Il principe Alessandro non ha ancora risposto.

PORTO SAID, 6. — Il vapore *San Gottardo*, partito la sera del 1° corrente da Napoli per Massaua a conto del governo, è arrivato felicemente stamane.

Tutti bene.

BARCELLONA, 6. — È giunto e proseguì per la Plata il piroscafo *Nord-America*, già *Stirling Castle*, della linea *La Veloce*.

PARIGI, 7. — Una nota ministeriale dice che l'emozione dei giornali per il manifesto del generale Borson, affisso a Decazeville, che sottopone a Consiglio di guerra gli uomini della riserva territoriale che parteciperassero a riunioni tumultuose, riposa su di un malinteso Il manifesto è stato affisso il 2 corr., cioè tre giorni avanti la chiamata dei territoriali pel periodo d'istruzione, l'autorità militare avendo creduto opportuno rammentare loro le leggi vigenti.

MONS, 7. — Il generale Van der Smissen lascia Mons, ritornando a Bruxelles. Egli diresse un ordine del giorno alle truppe, dicendo che l'ordine essendo ristabilito si procederà al ritiro graduale delle truppe, che ringrazia per il servizio prestato.

MADRID, 7. — Una lettera delle Filippine dice che gli indigeni di Mindanao assassinarono parecchi soldati e ferirono alcuni ufficiali.

Alcuni ricchi viticultori spagnuoli diressero reclami al ministro degli esteri sul progetto francese di sopratassa sugli alcools.

Sono segnalate molte elezioni doppie.

MELBOURNE, 7. — Gilles, primo ministro della colonia di Vittoria, ha ricevuto un comunicato da Thurston, amministratore delle isole Fidji, che si pronunzia vivamente contro l'annessione delle Nuove Ebridi alla Francia e raccomanda lo *statu quo*.

COPENAGHEN, 7. — Il barone Marrocchetti, ministro d'Italia, diede un ricevimento in onore del principe e della principessa Valdemaro. Vi assistevano il re di Danimarca e la famiglia reale.

BERLINO, 7. — Reichstag. — Fu approvato definitivamente, per appello nominale, con 214 voti contro 120, il progetto di legge per la colonizzazione delle provincie prussiane orientali.

I deputati polacchi dichiararono di astenersi da un'ulteriore discussione e di votare contro il progetto, giacchè questo costituisce una violazione delle leggi fondamentali dello Stato, dell'umanità e dei trattati internazionali.

SOFIA, 7. — Il governo ha ricevuto il testo dell'accordo fra le potenze riguardo alla Rumelia. Si dice che esso si riservi di pronunziarsi dopo la notificazione ufficiale di questo documento, che, si crede, avrà luogo nella corrente settimana.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 7 aprile 1886

Presidenza del presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 3.

CANONICO, segretario, dà lettura del verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Concedesi un congedo al senatore Caccia.

Commemorazione.

PRESIDENTE rammenta le rare doti e virtù che adornarono il senatore conte Panissera di Veglio, accennando la carriera da lui percorsa e le cariche da lui coperte e disimpegnate colla stima e col plauso di tutti.

ALFIERI, come amico che egli fu fino dall'infanzia del compianto senatore conte Panissera, dice che questi alle esimie sue doti accoppiava una singolare modestia, e che nella sua operosissima carriera, troppo prematuramente troncata, rese considerevoli servigi alla patria ed al Re.

Aggiunge che egli ebbe una completa idea del dovere, e che questa professò così religiosamente sempre da potere la sua vita essere citata ad esempio.

VISONE si associa agli elogi fatti dai preopinanti in memoria del compianto conte Panissera, affermando come egli all'indole mite associasse la più nobile fermezza di carattere. Prega che si esprimano le condoglianze del Senato alla straziata famiglia.

DI ROBILANT, Ministro degli Esteri, a nome del Governo, si associa a quanto dissero i precedenti oratori. Augura che il dolore della Reggia, del Senato e del Paese possano riuscire di qualche conforto alla desolata famiglia.

PRESIDENTE assicura che saranno tosto fatte pervenire alla famiglia Panissera le condoglianze del Senato.

Avverte poi che domani, alle 9 ant., avranno luogo i funerali ai quali interverrà la Presidenza, e i signori senatori sono invitati.

Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel R. Esercito.

PRESIDENTE rammenta il punto a cui è rimasta ieri la discussione, cioè all'alinea *c)* dell'art. 51 del progetto ministeriale.

CANONICO spiega i motivi della sua proposta di ieri, dichiarando che, se l'Ufficio centrale la accetta, o se ne accetta almeno il concetto sostanziale, egli la mantiene. In caso diverso è disposto a ritirarla.

BERTOLÈ-VIALE, relatore, dà lettura di un nuovo alinea concordato fra il Ministero e l'Ufficio centrale che terrebbe luogo dell'alinea *c)* dell'art. 51 del progetto ministeriale, e che figurerebbe come ultimo alinea del progetto dell'Ufficio.

L'alinea sarebbe così concepito:

« Gli allievi dei Convitti nazionali ordinati a base di educazione militare, mediante legge speciale o con norme a determinarsi per decreto Reale, che hanno compiuto con successo i tre anni di corso liceale ed abbiano prestato almeno tre mesi di servizio sotto le armi come militari di truppa. »

Prega tutti i proponenti di emendamenti e di ordini del giorno a volerli ritirare e di associarsi all'alinea nuovamente concordato.

CAMBRAY-DIGNY, VITELLESCHI, CANONICO ritirano le relative proposte e si uniscono a quella comunicata al Senato dal relatore.

RICOTTI, Ministro della Guerra, avrebbe desiderato che i mesi del servizio militare da prestarsi dagli allievi dei Convitti nazionali ordinati a base di educazione militare fossero quattro soltanto e non sei. Ma pure si è acconciato alla proposta concordata perchè crede che essa egualmente si coordini allo scopo che si vuole raggiungere. Si intende poi che i sei mesi di servizio saranno divisi in tre periodi bimestrali da essere compresi nel corso delle vacanze ordinarie dei Convitti, durante i quali periodi bimestrali gli allievi attenderanno ai corsi militari.

MEZZACAPO domanda uno schiarimento, e cioè se l'art. 51 come viene proposto implichi l'obbligo dell'arruolamento per parte degli allievi dei Convitti.

Osserva che potrebbe dubitarsene, ove, secondochè accennava il Ministro, i sei mesi di servizio dovessero essere rappresentati dal corso d'istruzione da farsi dagli allievi nelle vacanze estive.

BERTOLÈ-VIALE, relatore, ritiene non potersi dubitare che, trattandosi d'obbligo di servire per sei mesi nella truppa, vi debba essere arruolamento.

Approvansi l'articolo 51 col nuovo alinea aggiuntivo *f)*, nonchè gli articoli successivi fino al 56.

All'art. 57 il senatore TORRE propone una variante per la quale gli ufficiali di complemento passino alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, anzichè con la rispettiva classe di nascita, secondo propone il progetto.

Dopo osservazioni del Ministro e del relatore, il proponente dichiara di non insistere nella sua proposta di emendamento.

MEZZACAPO desidera qualche schiarimento circa gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento.

RICOTTI, Ministro della Guerra, dichiara che gli ufficiali di complemento hanno diritto di passare nella milizia territoriale all'età di 32 anni, ma possono, ove desiderino, rimanere nell'esercito di prima o seconda linea fino al 40° anno. Se essi per altro non ne facciano domanda, vengono d'ufficio al 33° trasferiti nella milizia territoriale.

MEZZACAPO ringrazia.

Approvansi gli articoli 57-60.

L'art. 61 dice così:

« Art. 61. I quadri d'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale sono compilati in base ai ruoli d'anzianità specificati nell'articolo precedente, in modo analogo a quello indicato nell'art. 7, ed applicando ai predetti ufficiali le disposizioni contenute nel capitolo 6 per gli ufficiali sotto le armi, salvo che per l'avanzamento dei sottotenenti di milizia territoriale a tenente si richiedono sei anni d'anzianità di grado.

BERTOLÈ-VIALE, relatore, dice che la legge 29 giugno 1882 prescriveva che l'avanzamento per gli ufficiali della milizia territoriale avesse luogo per Corpo di armata. Quest'articolo invece stabilisce che le promozioni siano fatte su di un ruolo unico per ciascun'arma. Essendo la milizia territoriale una istituzione essenzialmente locale, potrebbe sembrare più acconcia la disposizione dell'antica legge. L'Ufficio centrale non si oppone all'approvazione dell'articolo, dappoichè lascia al Governo un campo più vasto per la scelta degli idonei.

Esso tuttavia desidererebbe che il signor Ministro facesse una dichiarazione dalla quale apparisse che, per massima, si seguirà l'antico sistema secondo cui l'avanzamento degli ufficiali della milizia territoriale avrà luogo per Corpo di esercito.

RICOTTI, Ministro della Guerra, dichiara essere appunto questo il suo concetto. La proposta che le promozioni per gli ufficiali della milizia territoriale sieno fatte sopra un ruolo unico per ciascun'arma fu determinata soltanto dalla convenienza di agevolare la soluzione di alcune difficoltà che si presentavano nella pratica per la mutabilità dei domicilii. Ma l'idea del Ministro è di conservare fin dove sia possibile il carattere della territorialità alla detta milizia.

Sono approvati gli articoli 61 a 65.

Segue l'articolo 66 così espresso:

« Art. 66. Possono esservi inscritti fra gli ufficiali di riserva col loro assentimento e col proprio grado ed anzianità, dopo l'invio in congedo assoluto della rispettiva classe di nascita di prima categoria, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale.

BERTOLÈ-VIALE, relatore, propone a questo articolo la seguente aggiunta:

« I marescialli di alloggio dei carabinieri Reali ed i capimusica possono pure essere nominati sottotenenti di riserva. »

RICOTTI, Ministro della Guerra, consente.

Approvansi l'articolo 66 coll'aggiunta suindicata e, con poche altre varianti, approvansi i rimanenti articoli del progetto.

Le *Disposizioni transitorie* annesse al progetto sono le seguenti:

« Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati tali in forza dell'articolo 20 della legge 29 giugno 1882, continueranno transitoriamente a rimanere effettivi nella detta milizia fino ai limiti di età già anteriormente stabiliti, e cioè:

fino a 55 anni per gli ufficiali superiori;
» 50 » pei capitani;
» 48 » pei subalterni;

semprechè conservino la voluta idoneità.

« Colla presente legge restano abolite tutte le anteriori disposizioni relative all'avanzamento ed alla nomina a sottotenente. »

BERTOLÈ-VIALE, relatore, dice che l'Ufficio centrale, d'accordo col Ministro, propone la seguente aggiunta da collocarsi prima dell'ultimo capoverso di queste disposizioni transitorie:

« Per la promozione degli ufficiali, i quali, prima della promulgazione della presente legge già siano stati dichiarati idonei all'avanzamento a scelta in seguito ad esame, si continuerà ad applicare la proporzione stabilita dalla legge del 1853 fra le promozioni a scelta e ad anzianità. »

(Le disposizioni transitorie, colla detta aggiunta, sono approvate).

BERTOLÈ-VIALE, relatore, indica le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministro della Guerra a voler proporre appositi progetti di legge per:

a) Fissare il numero degli ufficiali subalterni di complemento che possono essere tenuti sotto le armi, in tempo di pace, in sostituzione di ufficiali effettivi, secondo quanto è previsto dall'articolo 10 della legge sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, n. 381 (serie 3ª), e dalle tabelle III, IV, V, VI, IX, X e XII, che fanno seguito alla legge medesima;

b) Determinare lo stato degli ufficiali in congedo ed i diritti di carriera e di pensione, che essi potrebbero acquistare venendo chiamati in servizio effettivo sotto le armi ».

RICOTTI, Ministro della Guerra, accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

L'ordine del giorno è approvato.

PRESIDENTE dichiara esaurita la discussione ed ordina l'appello nominale per la votazione segreta del progetto.

MALUSARDI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione sul progetto: « Avanzamento nel R. esercito ».

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge: Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti nei casi d'infortunio.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, prega il Senato e l'Ufficio centrale di consentire che la discussione si apra sul testo del progetto Ministeriale.

CANONICO, segretario, dà lettura del progetto.

VITELLESCHI, relatore, si duole della rapidità colla quale fu presa la deliberazione di aprire la discussione sul testo del progetto Ministeriale senza prima interpellare, come pure è consuetudine del Senato, l'Ufficio centrale.

Dichiara che, ciò nondimeno, l'Ufficio centrale persiste nelle modificazioni proposte e si riserva di presentarle come emendamenti al testo Ministeriale, articolo per articolo.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dichiara che non ha inteso minimamente di mancare di riguardo verso l'Ufficio centrale domandando che la discussione sia aperta sul testo Ministeriale del progetto di legge.

Ritiene che in questo caso si sia seguito la più corretta e costante consuetudine parlamentare che dà diritto al Ministro di chiedere che la discussione si apra sul testo della proposta governativa, ciò che non pregiudica punto il diritto che spetta all'Ufficio centrale, come ad ogni senatore, di proporre emendamenti.

DELFICO. Farà poche osservazioni per spiegare il suo voto.

Ha letto con attenzione la dotta relazione dell'Ufficio centrale ed è spiacente di non poter venire alle conclusioni cui esso è venuto.

L'oratore crede di poter affermare che l'Ufficio centrale ha considerato questa come una legge di favore, di carità, ispirata solo agli interessi di una classe, ed a questo concetto ha conformato le sue proposte.

Egli invece ritiene che questa legge debba considerarsi sotto altro aspetto; non come una legge di favore, ma come legge di giustizia; non come provvedimento ispirato da interessi di classe, ma da altissimi interessi generali.

Lo sviluppo della moderna civiltà porta un aumento ogni giorno crescente della libertà individuale; di pari passo con questa deve per altro svilupparsi anche la responsabilità.

Ritiene che a questi concetti meglio risponda il progetto proposto dal Ministero che non il controprogetto dell'Ufficio centrale.

Trova giustificate le principali disposizioni del progetto ministeriale; specialmente quella che stabilisce che in caso d'infortunio la colpabilità sia presunta. Diversamente diverrebbe illusoria la tutela che questa legge si propone; l'addossare l'onere della prova agli operai equivarrebbe a rendere pressochè impossibile l'esercizio dei loro diritti.

Espone altre considerazioni a giustificazione del suo assunto e conchiude dichiarando che darà il suo voto favorevole al progetto quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento.

MARESCOTTI si propone di fare alcune riflessioni circa le conseguenze pratiche della legge proposta, lasciando da parte ogni considerazione teorica intorno ai concetti sui quali la legge stessa si appoggia.

Ritiene anzitutto che le presunzioni affermate nella legge non valgano già a facilitare la punibilità dei responsabili degli infortunii, ma portino ad un attrito di interessi, ad una separazione sempre maggiore da quelle classi le quali, quando sieno pur trattate coi privilegi accordati da questa legge, saranno sempre più incoraggiate a trascendere a quelle brutalità alle quali purtroppo sogliono ricorrere..

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, si dichiara penosamente impressionato dalle parole di privilegi e di brutalità pronunziate dall'oratore, e che non sono solite ad usarsi in Senato.

Prega il Presidente a voler richiamare l'oratore.

PRESIDENTE invita l'oratore a spiegare le sue espressioni.

MARESCOTTI dichiara di avere inteso di fare una critica delle disposizioni contenute nel progetto di legge, e ritiene di essere in diritto di esporre le conseguenze alle quali egli teme possa condurre l'adozione di quelle disposizioni.

Aggiunge nuove argomentazioni per dimostrare quanta differenza passi fra la responsabilità del privato proprietario e quella delle Società ferroviarie.

Conchiude dichiarandosi solidale colle considerazioni svolte dal relatore dell'Ufficio centrale e colla redazione dell'art. 1 così come è proposto dall'Ufficio centrale.

ALLIEVI crede che forse il vero si trovi in alcunchè di medio fra quello che è proposto nell'art. 1 del progetto Ministeriate e quello che è proposto nell'art. 1 dell'Ufficio centrale.

Non dissimula di avere provata una certa repugnanza di fronte alla disposizione che sconvolge i criteri giuridici circa l'onere della prova; ma spiega cotesto movimento nei criteri giuridici colle attuali esigenze delle grandi industrie che hanno creato nuove responsabilità, le quali giustificano anche la disposizione portata nell'articolo primo del progetto di legge Ministeriale.

Non nega che la formola del progetto ministeriale potrebbe forse essere emendata, ma raccomanda il Senato di accettarne il concetto, anzi di bene affermarlo, tanto più che la formola proposta dall'Ufficio Centrale manterrebbe quella incertezza che tuttodì si deplora circa la estensione della responsabilità portata dalle leggi civili.

PRESIDENTE dà la parola al Senatore Auriti.

AURITI, stante l'ora tarda, prega il Senato di concedergli di parlare domani.

CARACCIOLO DI BELLA domanda al Presidente di voler tenere

aperta anche per la seduta di domani la discussione generale di questa legge.

PRESIDENTE rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione generale di questo progetto di legge.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio presenta a nome del suo collega Ministro dei Lavori Pubblici, il seguente progetto di legge:

« Convenzione con la Ditta Pirelli e C. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscafo atto a tali operazioni ».

Ne chiede l'urgenza, che è dal Senato consentita.

La seduta è levata (ore 6).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 7 aprile 1886

Presidenza del Vicepresidente Di Rudinì.

La seduta comincia alle 2 20.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Antonibon, con la quale dà le dimissioni da deputato, per lutto domestico.

TOALDI chiede che invece gli venga accordato un congedo.

NICOTERA propone che questo congedo sia esteso a tre mesi.

(La Camera approva).

Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge già approvati.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, presenta un disegno di legge per approvare la convenzione conclusa fra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Consorzio universitario di Pavia, per la sistemazione di varii Istituti scientifici di quella Regia Università.

PRESIDENTE dà lettura di una comunicazione del Presidente del Senato relativa alla morte del senatore Panissera Di Veglio; e procede al sorteggio degli onorevoli deputati che assisteranno alle esequie, che sono i seguenti: Sciacca della Scala, Baccarini, Di Balme, Indelli, De Renzis, Cairoli, Tartufari, Faina Z., Chiala, Martini F., Panizza, Lucca.

Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

PLEBANO svolge la seguente interrogazione:

« Chiedo di interrogare gli onorevoli Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici intorno al modo con cui agisce la Cassa dei depositi e prestiti nel rapporto col pagamento dei mutui concessi ai comuni ».

Ritiene che l'amministrazione di quella Cassa abbia agito verso il comune di Paesana in provincia di Cuneo in modo non corretto. Nota quindi il fatto che si è riconosciuta la necessità di una riparazione dopo l'annunzio della sua interrogazione.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, risponde che la Cassa dei depositi e prestiti non poteva esimersi dalla riscossione delle somme dovute dal comune. Si tratta di una cautela perfettamente necessaria, senza che se ne possa dar carico ad esagerato fiscalità.

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, nota che il Ministero non avrebbe avuto difficoltà di affrettare la sistemazione della vertenza, quando ne fosse stata fatta presente ad esso la necessità.

PLEBANO si dichiara soddisfatto della risposta del Ministro, non senza insistere nella sua osservazione circa il tempo nel quale fu presa la determinazione favorevole al comune.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, mantiene che le determinazioni del Ministero sono state prese secondo la giustizia e la ragione delle cose, nella vertenza tra il comune e la Cassa depositi e prestiti.

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, dà altri schiarimenti, secondo i quali apparisce che vi è stato ritardo nella trasmissione della dimostrazione dei lavori fatti, per parte del comune.

VOLLARO svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto deputato chiede d'interpellare i Ministri del Culto, dell'Interno e della Pubblica Istruzione intorno alle questioni relative alla pertinenza, uso, sorveglianza della scolasteria di Bova in circondario di Reggio-Calabro, ivi d'antico tempo esistente, sorte tra il municipio ed il coadiutore Mantovani di quella diocesi, che determinarono le dimissioni di quel civico Consiglio. »

Espone le origini e lo svolgimento di un conflitto manifestatosi tra l'autorità civica e la ecclesiastica di Bova intorno alla partecipazione del comune nell'amministrazione del seminario-ginnasio di quella città.

Avendo il prefetto annullato, per averla ritenuta eccedente le attribuzioni dell'autorità amministrativa, una deliberazione con la quale la Giunta municipale di Bova insisteva per la esecuzione degli accordi presi col vescovo, non solo il sindaco, ma l'intero Consiglio comunale di Bova, ebbero a dare le proprie dimissioni.

Giustifica quella deliberazione del comune di Bova, sostenendola perfettamente legittima, anzi degna d'encomio per l'interessamento con essa dimostrato verso il pubblico insegnamento.

Si meraviglia che i Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione ignorino fatti che tanto interessano le rispettive Amministrazioni, e chiede quali sieno i loro intendimenti sui diritti della cittadinanza di Bova relativi a quel seminario.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, osserva che per il decreto Natoli del 1865, il Ministro dell'Istruzione ha ingerenza nei seminari unicamente per quanto si attiene alla morale ed all'igiene; non ne ha invece alcuna nei rispetti della proprietà dei beni dei seminari stessi; onde nel dissidio sorto a Bova egli non può prendere alcuna parte: solamente fa voti che il dissidio medesimo si componga per il bene dell'istruzione.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, non può giustificare il contegno tenuto dal comune verso il vescovo di Bova; spera per altro che si troverà modo di rimuovere il dissenso e di conservare a Bova la sua amministrazione.

VOLLARO è dolente che il Governo non siasi sentito in dovere di sostenere l'Amministrazione comunale, la quale, di fronte alle violazioni contrattuali commesse dal coadiutore del vescovo di Bova, propugnava la diffusione dell'istruzione.

Nè crede che sia possibile che il dissenso si componga quando il rappresentante del Governo si dimostra così proclive ai desiderii della potestà chiesastica.

BOSDARI svolge la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'on. Ministro dell'Interno a proposito della necessità di facilitare l'esercizio delle farmacie, specialmente nei comuni rurali. »

I lunghi studi richiesti da chi vuol conseguire la patente di farmacista fanno sì che pochissimi seguono ora gli studi farmaceutici, onde, specialmente nei piccoli comuni, manca interamente la farmacia.

Esorta quindi il Ministro dell'Interno a richiamare in vigore il provvedimento del ministro Nicotera, col quale si ammettevano allo esercizio della farmacia, dietro speciali garanzie, quelli che avevano esercitato quella professione, o ad adottare qualche provvedimento di simile natura.

DEPRETIS, Ministro dell'Interno, riconosce l'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante, inconveniente il quale sarà certamente tolto dal Codice sanitario; ma finchè quel Codice non diventi legge, egli cercherà, insieme al Ministro della Pubblica Istruzione, di attuare qualche misura transitoria, richiamando forse in vigore la circolare 30 settembre 1877.

BOSDARI si dichiara soddisfatto.

DOTTO chiede perchè il disegno di legge per la abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie sia stato preceduto da molti altri nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Perchè così ebbe a deliberare la Camera.

BRIN, Ministro della Marineria, prega la Camera di sospendere per il momento la discussione del disegno di legge concernente i presidii del Mar Rosso, essendo il Ministro della Guerra trattenuto nel Senato.

Discussione del disegno di legge : Modificazioni al Codice della Marineria mercantile.

UNGARO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

BRIN, Ministro della Marineria, conviene nelle idee che hanno determinato il primo ordine del giorno della Commissione diretto a limitare la durata delle concessioni di tratti di spiaggia ad uso di cantiere e le facoltà dei consoli.

Dichiara poi che studierà l'argomento del secondo ordine del giorno che concerne la reciprocità; quindi prega la Commissione di ritirare i due ordini del giorno.

RANDACCIO, relatore, li ritira, sollecitando il Ministro a compiere al più presto gli studi relativi alla reciprocità.

(Il primo articolo è approvato).

UNGARO prega il Ministro di assegnare sollecitamente alla scuola nautica di Procida un professore-macchinista, assecondando l'istanza in questi sensi presentata dal municipio di Procida.

BRIN, Ministro della Marineria, terrà conto della raccomandazione.

(Sono approvati tutti gli articoli successivi).

Discussione del disegno di legge relativo al computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso.

RICOTTI, Ministro della Guerra, accetta il disegno della Commissione.

QUARTIERI, segretario, legge il disegno di legge.

CAVALLI non crede giustificato il privilegio concesso da questa legge.

DEL ZIO, presidente della Commissione, risponde che la Giunta si è trovata unanime nell'ammettere la proposta del Governo, considerandola di stretta giustizia.

CAVALLI insiste nelle proprie opinioni.

BRIN, Ministro della Marineria, assicura l'onorevole Cavalli che questo disegno di legge non costituisce un privilegio, poichè, con esso, non fa che estendere ai nostri soldati che si trovano in Africa il trattamento che hanno i militari di marina quando si trovano in viaggio.

PANDOLFI aveva sperato che questa legge sarebbe stata approvata senza discussione, e si meraviglia della opposizione dell'onorevole Cavalli.

CAVALLI, per fatto personale, dice che si è opposto solamente per combattere un concetto che non crede giusto.

(Si approva l'articolo 1 e così gli altri del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge per esecuzione di opere di risanamento nella città di Torino.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze, accetta il disegno di legge concordato con la Commissione.

QUARTIERI, segretario, ne dà lettura.

VILLA dice che alcune delle opere a cui si provvede con questa legge, non sono di risanamento ma di abbellimento, e quindi, se crede giusto eseguirle, non crede giusto applicare a quelle opere le eccezionali disposizioni della legge di Napoli.

Svolge questo concetto esponendone le ragioni, e sostenendo che, in presenza di una contestazione amministrativa, sorta appunto in seguito al Regio decreto 23 novembre 1885, è inopportuna la legge che risolve intempestivamente la questione. Domanda quindi la soppressione dell'articolo 1.

SINEO, relatore, non può accettare le osservazioni e la proposta dell'onorevole Villa, e difende le disposizioni della legge che è perfettamente conforme a quel che fu fatto, in casi simili, per le città di Firenze, di Roma e di Napoli.

Conclude pregando la Camera di votare, così come è formulato, il disegno di legge.

VILLA insiste nel ritenere che la legge sia inopportuna, e che non si possano invocare i precedenti per le città di Roma e di Firenze alle quali fu applicata la legge comune. La legge, poi, di Napoli, fu di favore e di eccezione, nè si può adattare a Torino.

LUGLI senza entrare nel merito della legge afferma che altre città verranno a invocare il trattamento che ora si concede alla città di Torino; e concorda coll'onorevole Villa nel concetto che alle sole opere di vero risanamento si debba applicare la legge di Napoli, lasciando, per le opere di miglioramento, la legge comune.

Quindi vorrebbe modificato l'articolo in modo che apparisse chiaro il pensiero della Commissione e del Governo.

GIORDANO ERNESTO crede che il contributo debba esser corrisposto solamente per gli stabili espropriati in virtù della legge del 1865, escludendo quelli espropriati sotto l'impero della legge di Napoli.

Propone che nell'articolo 1, dopo la parola *contigui* si aggiungano le altre: *che fossero espropriati.*

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Quindi dichiara chiuse le votazioni.

(I segretari Di San Giuseppe, Quartieri, Fabrizi, Ungaro e Mariotti numerano i voti).

Risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini:

Favorevoli	188
Contrari	31

(La Camera approva).

Prestiti accordati ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara:

Favorevoli	179
Contrari	39

(La Camera approva).

Stipendi dei maestri elementari:

Favorevoli	179
Contrari	41

(La Camera approva).

Approvazione di contratti per cessioni e permute di beni demaniali:

Favorevoli	161
Contrari	55

(La Camera approva).

Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi:

Favorevoli	179
Contrari	38

(La Camera approva).

Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala:

Favorevoli	181
Contrari	40

(La Camera approva).

Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879:

Favorevoli	184
Contrari	34

(La Camera approva).

Lavori del Tevere:

Favorevoli	178
Contrari	44

(La Camera approva).

PRESIDENTE annunzia le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole Ministro dei La-

vori Pubblici sulla sospensione dei lavori nei due tronchi ferroviari in costruzione, Licignano-Polla e Polla-Teggiano.

« Di Gaeta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sul progetto di legge riguardante il passaggio alla seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Mera in provincia di Sondrio.

« Cucchi Francesco ».

GENALA, Ministro dei Lavori Pubblici, dirà domani se e quando potrà rispondere; e dimostrerà all'onorevole Di Gaeta che non v'è sospensione di lavori.

PRESIDENTE annunzia anche la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica sul disegno di legge per l'ordinamento dell'istruzione secondaria classica.

« Turbiglio. »

La seduta termina alle 6 55.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

RACCOLTA DEI VINI IN FRANCIA NEL 1885

Notizie del Cavaliere R. PROVENZAL
R. Console a Bordeaux

La raccolta dei vini nell'anno 1885 ascende alla cifra di ettolitri 28,536,151; trovasi quindi in diminuzione di ettolitri 6,214,574 su quella del 1884 e di un poco più di 13 milioni e mezzo sulla media degli ultimi dieci anni.

È nel Mezzogiorno ch'ebbe luogo particolarmente il *deficit*, invece che i risultati sono generalmente soddisfacenti nella regione dell'Est. Nel centro la situazione non trovasi modificata d'un modo sensibile.

Tra le varie cause che influirono sulla produzione della raccolta, dice la relazione ufficiale: conviene notare le perturbazioni atmosferiche, le quali, nella primavera e la maggior parte dell'estate, ebbero luogo d'un modo quasi generale nelle diverse regioni e portarono gran danno, anche nei dipartimenti, presentando un aumento alla fioritura allo sviluppo ed alla maturazione dell'uva. La vite, dopo sofferte le brinate del mese di aprile, ha provato la siccità nei mesi di luglio ed agosto, ed anche su molti punti fu devastata dalla grandine. Infine le pioggie dell'autunno, le quali nel Mezzogiorno favorirono lo sviluppo dell'uva, sono state nocive alla sua maturità in qualche dipartimento del Centro e nei paesi di montagna.

A queste cause generali sono venuti ad aggiungersi nel Mezzogiorno e nell'Ovest, nelle Charentes particolarmente, i guasti progressivi e persistenti della fillossera e del *mildew*. Esistono attualmente in Francia 54 dipartimenti, le cui viti sono fillosserate in tutto od in parte. La superficie delle piantagioni attaccate può essere stimata a ettari 430,000 circa.

Però la superficie totale diminuì soltanto di ettari 50,173. Si continua difatto il ripiantamento delle viti con ceppi americani. Tali operazioni pratiche specialmente in trentatrè dipartimenti, sembrano essere sopratutto riuscite quest'anno nell'Ardèche e nella Lozère.

Il *mildew* erasi fermato l'anno scorso nei soli dipartimenti dell'Ain, le Gard, les Basses-Pyrénées, la Vaucluse ed in diversi cantoni di quello delle Bouches-du-Rhône e delle Landes. Si nota oggi la sua apparizione nell'Aude, la Dordogne, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Isère, le Lot et Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientals, les Deux-Sèvres e le Tarn et Garonne. Il redattore ufficiale nota qui i felici risultati ottenuti nel trattare le viti, che soffrirono del *mildew*, col solfato di rame. Di fatto gli esperimenti fatti ultimamente nel Médoc ebbero un esito soddisfacente.

I vini sono in generale di buona qualità; la media dei prezzi di vendita dai proprietari si è un poco elevata.

Stante la scarsezza della raccolta del 1885 sembrerebbe che la cifra delle importazioni dall'estero, ha dovuto progredire in una notevole proporzione, ma ciò non ebbe luogo. Per gli undici primi mesi del 1885, la cifra delle importazioni fu di ett. 6,832,000 contro 7,219,000 nel 1884, di cui ettolitri 4,743,000 di vini di Spagna e ettolitri 743,000 di vini d'Italia. I motivi ne furono, d'una parte la diminuzione nel consumo dei vini sino dal principio dell'anno, e per un'altra parte i viticultori ed i negozianti hanno cercato un aiuto maggiore che nel passato, nella fabbricazione dei vini ottenuti coll'addizione di acqua con zucchero sulle vinacce, e dei vini di uve secche. Il prodotto di tale fabbricazione ascende nel 1884 da ettolitri 2,885,000 a 3,967,000 circa, cioè: vini di vinaccia ettolitri 1,713,000, vini d'uve secche 2,254,000. Grazie alla riduzione del diritto sullo zucchero, la fabbricazione dei vini di zucchero superò così di ettolitri 450,000 quella dell'anno scorso.

La coltura della vite continua a progredire in Algeria. La raccolta del 1884 ascendeva a ettolitri 896,000 per una superficie di ettari 50,716. Nel 1885 furono eseguite nuove piantagioni e la raccolta arrivò alla cifra di ettolitri 1,018,000.

La raccolta algerina superò dunque l'anno scorso per la prima volta il milione di ettolitri. Essa viene oggi in efficace aiuto alla produzione della metropoli.

L'esportazione del porto di Bordeaux dei vini in fusti, ascese nel 1885, alla cifra totale di ettolitri 1,056,871, cioè con una diminuzione di ettolitri 73,000 sul precedente anno. Il 1883, al contrario, aveva soltanto fornito un'esportazione di un milione di ettolitri, cioè ettolitri 56,000 di meno che nel 1885.

Le spedizioni di vini da Bordeaux, in bottiglie, furono di ettolitri 96,201, con un aumento di ettolitri 2,000 sull'anno scorso. Nel 1884 furono soltanto di ettolitri 94,000, contro 100,000 nel 1883.

NOTIZIE VARIE

Notizie agrarie. — Dal *Bollettino di notizie agrarie* togliamo le seguenti notizie relative alla seconda decade di marzo 1886.

« L'abbassamento di temperatura verificatosi sul principio della decade non portò dei danni nell'alta Italia per essere colà la vegetazione in ritardo; pare che soltanto nella regione meridionale-adriatica la fioritura di alcune piante ne abbia sofferto. I lavori campestri, ripresi nella seconda metà della decade, progredirono alacremente. La potatura delle viti è nel Nord presso al termine. Nell'estremo Sud la vite presenta già le prime gemme ed il pero comincia ad inverdire. Belli dovunque i frumenti ».

— Il *Bollettino di notizie agrarie* pubblicato dalla Direzione dell'Agricoltura, nel n. 12 (marzo) contiene:

« *Disposizioni e rapporti ufficiali.* — Concorso per frutteti nella provincia di Porto Maurizio, pag. 341. — Concorso a premi relativo alle piccole industrie forestali, pag. 342. — Regolamento per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato, pag. 342.

« *Agricoltura italiana.* — Notizie sulle fabbriche di spirito, birra, zucchero, olio di semi di cotone e cicoria preparata, pag. 351. — Statistica: Importazione ed esportazione di prodotti agrari dal 1° gennaio al 28 febbraio 1886, pag. 360. — Sull'andamento della bonificazione agraria dell'Agro romano a tutto dicembre 1885, in esecuzione della legge 8 luglio 1883, pag. 364.

« *Agricoltura estera.* — La fillossera in Francia nel 1885, pag. 368. — Circolare del Ministro d'agricoltura della Repubblica francese ai professori dipartimentali d'agricoltura sul trattamento delle viti affette dalla peronospora, pag. 369 — Notizie dei raccolti e dei mercati di prodotti agricoli in Ungheria al 1° ed al 15 marzo 1886, pag. 372.

— Notizie dei raccolti alle Indie, pag. 375. — Movimento del mercato di Chicago dal 22 al 27 febbraio 1886, pag. 376. — Rivista del mercato dei cereali in Inghilterra durante la settimana dall'8 al 13 marzo 1885, pag. 378. — Elenco dei premiati al concorso internazionale per apparecchi anticrittogamici ed insetticidi in Conegliano, pag. 379 ».

La marina Austro-Ungarica. — Dalla statistica della sezione 1ª del Lloyd austro-ungarico, che comprende i soli navigli a vela quadra, togliamo che nell'anno 1885 naufragarono 16 navigli austro ungarici, di tonn. 7220; ne vennero venduti 34, di tonn. 15,198; comprati 12, di tonn. 7150; costrutti 3, di tonn. 1340. Per tal modo la marina mercantile austro-ungarica è diminuita nel corso dell'anno 1885 di navigli 35, di tonn. 13,928.

In trentun'anni, dal 1854 al 1885, vennero costrutti 910 navigli, di tonn. 402,468, e ne naufragarono 434, di tonn. 169,181, perdendosene in tal modo il 47 2[3 0[0 ed il 42 0[0 di tonnellate.

Secondo l'Annuario marittimo alla fine dell'anno 1885 la marina mercantile austro-ungarica a vela si componeva:

Navigli a lungo corso	N.	332	tonn.	180,966
Id. di gran cabotaggio	»	58	»	6,626

I navigli austro-ungarici naufragati dal 1° gennaio a tutto il 24 marzo 1886, sono 5 di tonnellate 2546.

La marina commerciale italiana nella Repubblica Argentina. — La Repubblica Argentina possiede 1500 navi maggiori di 6 tonnellate, della portata complessiva di tonnellate 51,780, equipaggiate da 6300 marinari.

Di queste navi, 900 appartengono a sudditi italiani, di tonnellate 24,438, un valore di 9,812,700, ed impiegano per l'equipaggio l'opera di 3800 marinari pure italiani.

Le navi argentine, minori di 6 tonnellate, sono 1870, delle quali 1000 di proprietà italiana, con un tonnellaggio di 2470, tonnellate, un valore di lire 900,000 ed un equipaggio di 1600 cittadini italiani.

Da questi dati risulta quindi che nell'Argentina i sudditi italiani sono armatori di 1900 navi della portata di tonnellate 26,903 del valore di lire italiane 10,712,700, ossia il 55 per cento della Marineria della Repubblica Argentina, e che prestano servizio su queste navi 5400 nostri connazionali.

Aggiungendo a questi ultimi, 1500 italiani che navigano su bastimenti stranieri, 1000 impiegati nella navigazione a vapore e 1400 altri connazionali fra costruttori, maestri d'ascia, calafati, ecc., si ha un totale di 8300 italiani che prestano l'opera loro nei traffici della navigazione argentina.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 7 aprile 1886.

In Europa pressione irregolare, bassa specialmente sulla Scandinavia, abbastanza elevata (768) al centro della Russia e sulla Francia meridionale.

Hernosand 741; Mullaghmore 758; Zurigo 767.

In Italia nelle 24 ore barometro disceso dovunque.

Pioggerelle al nord e centro e qua e là al sud.

Venti deboli.

Stamani cielo coperto.

Venti specialmente del terzo quadrante, solo freschi al sud.

Barometro a 764 millimetri lungo la costa ionica, livellato a 761 millimetri altrove.

Mare agitato a Favignana, qua e là mosso altrove.

Probabilità:

Venti deboli a freschi del quarto quadrante al nord, del terzo al sud.

Cielo nuvoloso con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 7 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	18,0	5,7
Domodossola	3[4 coperto	—	17,1	7,9
Milano	1[4 coperto	—	18,3	9,9
Verona	coperto	—	20,0	12,0
Venezia	3,4 coperto	calmo	17,0	10,8
Torino	1[4 coperto	—	15,7	10,2
Alessandria	sereno	—	18,5	7,9
Parma	3[4 coperto	—	16,2	10,3
Modena	3[4 coperto	—	17,9	10,6
Genova	coperto	calmo	15,5	11,5
Forlì	3,4 coperto	—	17,0	10,0
Pesaro	coperto	—	16,1	11,6
Porto Maurizio	coperto	calmo	15,2	11,2
Firenze	piovoso	—	18,0	11,2
Urbino	coperto	—	18,4	6,4
Ancona	piovoso	legg. mosso	20,0	13,0
Livorno	coperto	calmo	19,5	11,5
Perugia	coperto	—	17,3	10,0
Camerino	coperto	—	15,9	10,5
Portoferraio	3[4 coperto	calmo	16,3	13,1
Chieti	coperto	—	18,7	7,7
Aquila	coperto	—	18,0	9,6
Roma	q. coperto	—	20,4	12,4
Agnone	1[2 coperto	—	16,7	8,6
Foggia	3[4 coperto	—	20,1	11,9
Bari	3[4 coperto	calmo	20,7	14,5
Napoli	coperto	calmo	20,0	13,5
Portotorres	1[2 coperto	calmo	—	—
Potenza	3,4 coperto	—	18,4	10,6
Lecce	coperto	—	22,1	13,8
Cosenza	coperto	—	20,2	9,1
Cagliari	nebbioso	calmo	22,0	13,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	piovoso	calmo	17,6	14,1
Palermo	3[4 coperto	legg. mosso	23,1	9,8
Catania	coperto	mosso	20,0	13,0
Caltanissetta	coperto	—	18,0	7,6
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	20,2	14.8
Siracusa	coperto	calmo	18,4	11,7

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

7 APRILE 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761 0	761.3	761.0	763,7
Termometro	13,8	19.7	19,3	14,6
Umidità relativa	63	63	66	92
Umidità assoluta	7,36	10.70	10.94	11,40
Vento	S	SW	W	SSW
Velocità in Km.	7,5	13,0	10,0	1,0
Cielo	nuvoloso	sereno in alto	cumuli	coperto leggermente

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 20,8; - R. = 16,64 — Min. C. = 12,4 - R. = 9,92.

Pioggia in 24 ore, mm. 0,7.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 7 aprile 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Valore capitale	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	97 57 1/2
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	96 15
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1885	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	484 »
Dette 4 0/0 seconda Emissione	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	»	»	475 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1886	500	500	»	»	690 »
Dette Ferrovie Mediterranee	1° luglio 1885	500	500	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	95 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2220 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1045 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	150	»	»	690 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	id.	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	280 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	id.	500	400	»	»	926 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	520 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Romana (Certificati provvisori)	—	500	166	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° gennaio 1886	500	500	»	»	1760 »
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1886	500	250	»	»	568 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	335 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	410 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	1° gennaio 1885	250	125	»	»	287 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	»	»	500 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1885	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	id.	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 50
	Parigi	chèques	»	»	»
2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 09
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi di compensazione } 28 aprile
Risposta dei premi }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 2ª grida 97 65, 97 67 1/2 fine corrente.
Azioni Banca Generale 637 fine corrente.
Azioni Banca di Roma 860, 864, 866, 867, 869, 871, 873, 874, 875 fine corrente.
Azioni Banca Industriale e Commerciale 640, 641, 642, 643, 644, 645 fine corrente.
Azioni Società Romana per l'Illum. a Gaz 1750 fine corrente.
Azioni Società Immobiliare 781 1/2, 782, 782 1/4, 782 1/2 fine corrente.
Azioni Soc. dei Molini e Magazz. Gen. 460, 461 fine corrente.
Azioni Soc. Anonima Tramway Omnibus 527 1/2, 528 1/2, 531, 532 1/2, 533 fine corrente.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 6 aprile 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 97 202.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 032.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 733.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 443.

V. TROCCHI: *Presidente*.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno diciassette marzo, in Stigliano,

Sulla istanza dell'Amministrazione demaniale dello Stato, rappresentato, nella provincia di Basilicata, dall'Intendente di finanza di Potenza, cavaliere Giovanni Corsini colà domiciliato, ed in questo comune dal ricevitore del Registro signor Giuseppe De Salvo, qui domiciliato,

Io Andrea Vinari, usciere presso la Pretura mandamentale di Stigliano, ove domicilio, ho dichiarato quanto segue a Pasciuno Margherita fu Alessandro, filatrice, e Pasciuno Giuseppe fu Leonardo, contadino, domiciliati entrambi a Stigliano, quali eredi della fu Matarrese Angela fu Leonardo, per essere la prima figlia, il secondo nipote e figlio della medesima.

La detta Amministrazione demaniale è creditrice della Matarrese, e quindi degli eredi Pasciuno, per gli eredi di Di Nisi Leonardo, in base di rogiti per notar Giuseppe Del Monte, del 25 luglio e 27 ottobre 1875, registrato in questo ufficio li 18 febbraio 1876, ai nn. 97 e 98, nella somma di lire 197 50 fra capitale ed interessi, cioè in lire 158 di capitale e lire 39 50 d'interessi, quale ammontare di una prestazione di generi commutata in contanti ai sensi della legge 8 giugno 1873, numero 1389, essendo il credito esigibile quandounque.

Che nel giorno 11 gennaio 1877, al n. 321 del registro d'ordine, ed alla cas. 45161, vol. 210 del registro particolare della Conservazione delle ipoteche di Basilicata, prendevasi iscrizione a carico della Matarrese ed in favore dell'Amministrazione istante sui seguenti rustici in tenimento di Stigliano, pezzi due di terreno in contrada Fattizzi, confinanti con Vito Rizzo, De Riso Filippo, Antonio Rizzo, De Luca Vito e Zamparella Antonio, art. 2215 del catasto.

Che per l'avvenuto incendio della Conservazione delle ipoteche suddetta, pubblicatasi la legge 28 giugno 1885, n. 3196, il lodato signor intendente di finanza, per la mancanza della doppia nota d'iscrizione rilasciata nel 1877 a norma dell'art. 3 detta legge, presentava alla Conservatoria una dichiarazione con firma autentica per la riproduzione della formalità d'iscrizione a carico della Matarrese Angela, e quindi degli eredi sugli enunciati fondi, e per la somma indicata di lire 197 50, quale dichiarazione veniva notata in apposito registro al n. 162-2 d'ordine, ed indi riprodotta la ipoteca nel 14 ottobre ultimo all'art. 10178, giusta il certificato rilasciato in calce di essa dichiarazione del conservatore.

Che è mestieri, a mente dell'art. 8 ripetuta legge 28 giugno, di un giudizio apposito per dimostrare la esistenza e la data della formalità ipotecaria in parola, e farla convalidare e riconoscere debitamente dal magistrato competente.

Io suddetto usciere perciò, e sulla medesima istanza, ho citato essi Margherita e Giuseppe Pasciuno, nella qualità come sopra, a comparire davanti il pretore, nel solito locale delle sue udienze, il mattino di lunedì tre prossimo vegnente maggio, alle ore 10 ant., per sentire far dritto alla presente domanda, e per lo effetto dichiararsi validamente e legalmente riprodotta la ipoteca a danno della debitrice originaria Matarrese, ed ora degli eredi, e per la somma sopra espressa di lire 197 50, su due appezzamenti di terreno descritti, essendo esistita la iscrizione sui registri ipotecari con la data 11 gennaio 1877 prima dello incendio.

Ho loro infine dichiarato che in udienza saranno esibiti i titoli i quali sorreggono la istanza, e fatti udire a tempo debito i testimoni, se ne sarà il caso.

Mettersi le spese del presente giudizio a carico di chi per legge.

Di tutto ciò ne ho lasciata copia nelle mani della prima, parlandoci.

Rilasciata la presente, a richiesta dell'ill.mo signor intendente delle finanze di Potenza, giusta nota 25 marzo 1886, num. 15620|1501, da servirle per la conservazione delle ipoteche.

Per copia conforme,

6825 L'usciere ANDREA VINARI.

(2ª pubblicazione)

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO.

Rendesi noto al pubblico che nella udienza del 27 maggio 1886, alle ore 11 antimeridiane, nella sala del Tribunale, avrà luogo l'incanto per la vendita giudiziale di una casa posta in Bolsena, in via Borgo Fuori, al n. 320 sub. 6 di mappa, ad istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, difesa dal sottoscritto, a danno di Montoni Antonio, Puri Cristina qual madre e tutrice legittima del minorenne Giuseppe Montoni figlia ed erede del fu Nicola; Buzzarrini Luigi secondo marito della Puri, tutti domiciliati a Bolsena. E ciò con le condizioni portate dal bando a stampa del 26 marzo 1886, che qui si hanno per richiamate.

Viterbo, di studio, 3 aprile 1886.

Il Delegato erariale

6805 CONTUCCI avv. GIUSEPPE.

2ª pubblicazione

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

Estratto di bando per vendita giudiziale

Il 27 maggio 1886 alle ore 10 antimeridiane innanzi il Regio Tribunale civile di Viterbo avrà luogo la vendita giudiziale ad istanza di Tecchi Antonio e Luigi contro Ferri Sebastiano domiciliato in Sutri sovra i seguenti stabili siti in Sutri e suo territorio e cioè:

Primo lotto

Casa via Garibaldi segnata in catasto col n. 74 sub. 2 confinante Fortebracci Floridi, Faraoni e Cecconi.

Secondo lotto

Casa via Garibaldi segnata in Mappa col n. 335 confinante Dappio, Boni, Mezzadonna Francesco e Lorenzo.

Terzo lotto

Casa pianterreno e porzione del primo piano di due piani e tre vani in via dell'Assemblea confinante Cialli Pietro e fratelli, Mezzadonna Francesco e Ferri Sebastiano segnata in mappa col n. 415 sub. 1 e più altra casa di un sol piano ed un vano nella suddetta via col numero catastale 416 sub. 1, confinante Pietro e fratelli Cialli, Ferri Sebastiano e Goretti Nicola.

Quarto lotto

Terreno pascolivo e boschivo contrada Monte del Sole, strada di Ronciglione distinto in mappa coi n. 1314, 4470, 2669 confinante la strada, Crescenzi Teresa, Cianti enfiteutico a Pandolfi Leali Lucia.

Quinto lotto

Terreno prativo pascolivo contrada Casa Flacchi in mappa coi n. 2337, 2338. Sezione prima, confinante Tecchi, Picchiozzi e Nisi.

Sesto lotto

Terreno contrada Terra di Petto in mappa n. 1503 confinante Ceci, Bracci Stefani, Verduchi e Perugini.

L'incanto si aprirà sul prezzo offerto dal Tecchi rappresentante sessanta volte il tributo diretto per ogni fondo o lotto e cioè L. 337. 80 pel primo, L. 1068. 60 pel secondo L. 562. 80 pel terzo L. 607. 20 pel quarto L. 555 pel quinto e L. 157. 10 pel sesto.

Osservate sul resto le condizioni apposte nel bando redatto li 24 marzo 1886 dal Cancelliere Bollini.

Viterbo 3 aprile 1886.

6767 FRONTINI Pr.

N. 76.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Alle ore 10 antim. del 27 corrente mese, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale di ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Girgenti, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente allo incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo delle opere e provviste occorrenti alla triennale manutenzione (scadibile il 31 marzo 1889) del tronco della strada nazionale n. 69 da Palermo o Girgenti, compreso fra il fiume Platani e Girgenti, della lunghezza di metri 37,015, esclusa la traversa di Raffadali, per la presunta annua somma di lire 63,200, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *a*, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 26 febbraio 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Girgenti.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di giorni 120 naturali e consecutivi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento o la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 3,000, ed in una mezz'annata del canone d'appalto depurato del ribasso d'asta, quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 5 aprile 1886.

6810 *Il Segretario*: V. TEGLIO.

BANCA DI SANSEVERO

SOCIETÀ ANONIMA, sede in Sansevero

Capitale versato lire 200,000, ultimo bilancio approvato.

Gli azionisti della Banca di Sansevero sono convocati in assemblea generale pel giorno 18 aprile 1886, alle ore 2 pomeridiane, nel locale della Banca, sede centrale.

Occorrendo una seconda convocazione, avrà luogo otto giorni dopo la prima.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1885;
2. Nomina di cinque componenti il Consiglio di amministrazione, uscenti per anzianità;
3. Nomina di cinque sindaci effettivi e due supplenti;
4. Nomina di cinque probiviri;
5. Modificazioni allo Statuto sociale.

Sansevero, li 2 aprile 1886.

Banca di Sansevero

6834 Il Vicepresidente: ALFONSO CHECCHIA.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

DIREZIONE TERRITORIALE

N. 14.

di Commissariato Militare del X Corpo d'Armata

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che, nel giorno 16 aprile corrente mese, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), si procederà, presso la Direzione suddetta, sita Largo della Croce alla Solitaria, numero 4, primo piano, (a termini del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, numero 3074, per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato), avanti il signor direttore, ad un'unico e definitivo deliberamento seduta stante per l'appalto della provvista della quantità di frumento indicata nel qui appresso tracciato specchio, da introdursi:

In Aldifreda presso Caserta, nei magazzini del mulino erariale delle Sussistenze militari,

N. d'ordine	Designazione delle località ove dev'essere consegnato il genere	Grano da provvedersi		Prezzo per cadaun lotto	Numero dei lotti	Quantità per cadaun lotto quintali	Somma per cauzione di cadaun lotto	Rate uguali di consegna
		Qualità del genere	Quantità in quintali					
1	Aldifreda presso Caserta Q	Conforme al campione stabilito a base di asta.	12000	24 25	120	100	L. 200	4

Tempo utile per la consegna — La prima consegna dovrà essere compiuta nel termine di giorni dieci dal giorno successivo a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del rispettivo contratto, e le successive consegne dovranno effettuarsi parimenti in giorni dieci coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra l'una e l'altra, e così di seguito sino a compimento della provvista.

Il grano da provvedersi dovrà avere le seguenti condizioni:

Essere del raccolto dell'anno 1885, del peso non minore di 76 chilogrammi per ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione di Commissariato militare.

Le condizioni tanto generali che speciali d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni, le Sezioni staccate e gli uffici locali di Commissariato militare del Regno.

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nelle Tesorerie provinciali delle città dove hanno sede Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare, i quali, come è detto più sotto, sono autorizzati ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere a lire 200 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del versamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, ed il deliberamento seguirà, in questo primo ed unico incanto, giusta gli articoli 87 (comma *a*) e 90 del regolamento predetto a favore di colui che avrà fatto nel proprio partito segreto l'offerta più vantaggiosa ad un prezzo minore od almeno pari a quello proposto di lire 24 25 per quintale.

Detti partiti dovranno essere incondizionati e presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Le offerte dovranno essere redatte su carta da bollo da lira una, debitamente firmate e suggellate con ceralacca.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento anche quando si presentasse un solo offerente.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e siano accompagnati dalla ricevuta originale od in copia, comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'Ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente, a mani dell'Ufficio stesso, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Non saranno in nessun caso ammesse le offerte condizionate e quelle per telegramma.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa dell'avviso d'asta e inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio periodico degli annunzi legali della provincia ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, 4 aprile 1886.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI.

6833

MUNICIPIO DI GROTTAGLIE

Manifesto.

Si fa noto al pubblico che con subasta di oggi medesimo è rimasto aggiudicato a favore di Vincenzo Traversa fu Donato, garantito solidalmente da Consiglio Traversa fu Donato, ambo proprietarii di questo comune, lo appalto dei dazi di consumo governativi e comunali di Grottaglie, pel quinquennio 1886-90, per l'annuo canone di lire trentamilacento, complessivo per tutti i dazi.

Chiunque intenderà produrre offerta non minore del ventesimo in aumento del canone aggiudicato, può farlo da oggi fino alle ore undici ant. del dì 13 aprile corrente mese.

Grottaglie, 5 aprile 1886.

6844 Il Sindaco: Dott. GIOVANNI RAGUSA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta per secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 21 dicembre 1885 per l'appalto della rivendita dei generi di privativa num. 32, nel comune di Roma, in piazza S. Lorenzo in Lucina, nel circondario di Roma, provincia di Roma, e del reddito medio lordo di lire 1347 67, avendo dato quello di lire 1347 69 dal 22 settembre 1884 al 22 settembre 1885.

Si fa noto che nel giorno 28 del mese di aprile, anno 1886, alle ore 2 pomer., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Roma un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta dove levare i generi dallo spaccio all'ingrosso in Roma, 3° Rione, Colonna.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 134 76, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia o nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, li 6 aprile 1886.

6829 *Per l'Intendente*: CONTI.

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva . { Numerario in riserva	L. 243,391,894 86		L. 132,810,282 60	
Cassa e riserva . { Totale cassa e riserva		L. 261,462,486 46		L. 135,739,822 60
Portafoglio . . . { Cambiali . . . { a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 318,137,565 97		L. 87,798,200 92	
Portafoglio { Cambiali { a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Portafoglio { Cambiali { Totale	L. 318,437,565 97		L. 87,798,200 92	
Portafoglio { Buoni del Tesoro { a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 203,523 43	L. 318,801,704 33	L. »	L. 87,831,221 78
Portafoglio { Buoni del Tesoro { a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Portafoglio { Buoni del Tesoro { Totale	L. 203,523 43		L. »	
Portafoglio { Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 160,614 93		L. 33,020 86	
Anticipazioni		L. 74,938,517 97		L. 40,011,654 89
Impieghi diretti . { Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,416,640 »		L. 2,000,000 »	
Impieghi diretti { Fondi pubblici e titoli	» 105,133,090 56	L. 121,951,149 80	» 7,649,191 45	L. 27,991,559 38
Impieghi diretti { Immobili	» 1,055,206 38		» 2,110,429 60	
Impieghi diretti { Altri impieghi diretti	» 3,346,212 86		» 16,231,938 33	
Titoli . . . . . { Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 3,562,473 88		L. »	
Titoli { Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 4,649,311 07	» »	L. 188,157 20
Titoli { Effetti ricevuti all'incasso	» 1,086,837 19		» 188,157 20	
Crediti		L. 76,715,758 62		L. 29,634,770 78
Sofferenze		» 3,591,472 04		» 6,872,732 »
Depositi		» 368,883,645 60		» 97,402,235 88
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ fondo assegnato		» »		» »
Partite varie		» 48,269,329 80		» 36,672,863 19
Totale		L. 1,279,263,375 69		L. 462,345,017 80
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 1,013,313 66		» 694,085 10
Totale generale		L. 1,280,276,689 35		L. 463,039,102 90
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 36,452,000 »		» 13,950,000 »
Circolazione . . { giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 440,867,200 »	L. 520,803,188 »	L. 113,054,435 »	L. 191,925,331 50
Circolazione { coperta da altrettanta riserva (RR. decreti 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884)	» 79,935,988 »		» 78,870,896 50	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 48,771,091 88		L.(a) 48,763,722 98
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 66,655,948 11		» 52,858,563 33
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 368,883,645 60		» 97,402,235 98
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 32,769,470 74		» 7,553,263 04
Totale		L. 1,274,335,344 33		L. 461,203,116 83
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 5,941,345 02		» 1,835,986 07
Totale generale		L. 1,280,276,689 35		L. 463,039,102 99
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 175,415,880 »		L. 62,926,910 »
Argento al titolo di 900		» 27,993,950 »		» 12,575,500 »
Argento divisionale		» 7,958,051 40		» 3,369,296 »
Oro ed argento non decimale		» 183,155 72		» 41,877 90
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 243,148 74		» 20,022 70
Biglietti già consorziali		» 18,735,344 »		» 25,579,726 »
Biglietti di Stato		» 12,862,365 »		» 28,296,950 »
Riserva		L. 243,391,894 86		L. 132,810,282 60
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro, oro e argento	L. 1,442,480 »	» 1,495,385 »		» »
Biglietti già consorziali ritirati per conto del Tesoro	» 52,905 »			»
Meno biglietti Banca Romana immobilizzati	» »	» »		» »
Effetti in corso d'esazione	» »	» »		» »
Biglietti di altri Istituti di emissione	» »	» 16,563,989 82		» 2,929,510 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» 11,216 78		» »
Cassa		L. 261,462,486 46		L. 135,739,822 60

(Mod. B. Reg.to art. 22).

EMISSIONE

del mese di marzo dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
L. 31,691,208 05	L. 37,305,330 51	L. 16,354,536 82	L. 16,385,086 82	L. 28,004,306 23	L. 32,621,856 23	L. 5,015,657 18	L. 5,306,657 18
L. 32,981,898 33		L. 30,406,144 33		L. 31,136,283 01		L. 3,399,515 81	
» 3,578,566 02		» 3,120,598 80		» 1,251,414 60		» »	
L. 36,560,464 35		L. 33,526,743 13		L. 32,387,697 61		L. 3,399,515 81	
L. »	L. 36,560,464 35	L. »	L. 33,526,743 13	L. »	L. 32,388,131 61	L. »	L. 4,099,515 81
» »		» »		» »		» »	
L. »		L. »		L. »		L. »	
L. »		L. »		L. 431 »		L. »	
	L. 5,912,447 »		L. 253,600 »		L 6,607,024 04		L. 4,123,457 32
L. » » 8,739,233 92 » 30,006 77 » 8,066,481 32	L. 16,835,722 01	L. » » » » 4,014,154 47 » »	L. 4,014,154 47	L. 1,028,933 » » » » 60,700 70 » 44,506 88	L. 1,134,140 58	L. » » 86,025 65 » 40,000 » » »	L. 126,025 65
L. 2,185,871 50 » 584,214 85 » 673,999 48	L. 3,444,085 83	L. 126,553 16 » 248,479 20 » »	L. 375,032 36	L. 378,266 15 » 250,195 16 » 348,825 05	L. 977,286 36	L. 406,135 » » » » 153,642 11	L. 559,777 11
	L. 15,420,393 63 » 20,903 49 » 24,232,690 74 » » » 3,601,914 71		L. 13,142,922 31 » 2,580,997 43 » 6,402,175 » » » » 6,146,859 96		L. 8,859,490 67 » 1,709,894 30 » 13,592,710 68 » » » 10,677,506 47		L. 11,506,405 85 » 16,218 07 » 14,858,838 20 » » » 142,791 80
	L. 143,363,952 27 » 159,315 58		L. 82,827,571 48 » 81,535 78		L. 108,568,040 94 » 214,394 54		L. 40,039,686 99 » 28,183 55
	L. 143,363,952 27		L. 82,809,107 26		L. 108,782,435 48		L. 40,067,870 54
	L. 30,000,000 » » 3,398,333 »		L. 15,000,000 » » 3,334,874 63		L. 12,000,000 » » 3,000,000 »		L. 10,000,000 » » 435,000 »
L. 63,000,000 » 3,008,500 »	L. 66,008,500 »	L. 38,853,065 » » 2,845,680 »	L. 41,698,745 »	L. 37,790,188 14 » 5,642,188 86	L. 43,432,377 »	L. 14,187,820 » » »	L. 14,187,820 »
	L. 551,467 97 » 14,704,159 47 » 24,232,690 74 » » » 3,981,571 68		L. 1,673,504 16 » 13,342,383 21 » 6,402,175 » » » » 975,184 34		L. 29,296,163 97 » » » 13,592,710 68 » » » 7,045,572 32		» 12,245 15 » 271,046 47 » 14,858,838 20 » » » 176,142 02
	L. 142,876,722 86 » 646,544 99		L. 82,426,866 28 » 482,240 98		L. 108,366,823 97 » 415,611 51		L. 39,941,091 84 » 126,778 70
	L. 143,523,267 85		L. 82,909,107 26		L. 108,782,435 48		L. 40,067,870 54
	L. 15,870,645 » » 5,013,825 » » 1,154,371 50 » »		L. 12,332,415 » » 2,834,560 » » 317,316 » » »		L. 20,065,420 » » 2,141,835 » » 944,051 » » »		L. 4,550,500 » » 450,000 » » » » »
	» 31,659 55 » 6,707,527 » » 2,913,450 »		» 0 82 » 356,240 » » 514,005 »		» 2,260 23 » 4,394,705 » » 456,035 »		» 907 18 » 750 » » 13,500 »
	L. 31,691,208 05		L. 16,354,536 82		L. 28,004,306 23		L. 5,015,657 18
	» » » » 1,318,789 95 » 4,213,100 » » 82,232 51		» » » » » » 30,550 » » »		» » » » » » 4,617,550 » » »		» » » » » » 291,000 » » »
	L. 37,305,330 51		L. 16,385,086 82		L. 32,621,856 23		L. 5,306,657 18

ISTITUTI DI

(Segue) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.				
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	475,503	L. 11,887,575 »	358,662	L. 8,966,575 »
» 50	1,697,938	» 84,896,900 »	776,161	» 38,808,050 »
» 100	1,606,850	» 160,685,000 »	721,962	» 72,196,200 »
» 200	»	» »	85,792	» 17,158,400 »
» 500	270,598	» 135,299,000 »	72,471	» 36,235,500 »
» 1000	132,228	» 132,223,000 »	22,729	» 22,729,000 »
Totale		L. 521,991,175 »		L. 196,093,725 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da cent. 0 50	»	L. »	254,065	L. 127,032 50
Da Lire 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	707	» 1,414 »
» 5 »	»	» »	24,133	» 120,665 »
» 10 » *Scudi (Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	28	» 2,128 »	1,735	» 17,350 »
» 20 » *Id. id. id.* (1)	6		2,566	» 51,320 »
» 25 »	9,291	» 232,275 »	»	» »
» 40 »	961	» 33,560 »	»	» »
» 250 » *(Cessata Banca di Genova* (1)	59	» 14,750 »	193	» 48,250 »
» 1000 » *Id. id.* (1)	21	» 21,000 »		
Compresi biglietti Banca Romana immobilizzati lire 4,500,000			Circ. meno big. Banca Romana	L. 191,925,331 50
Totale		L. 525,303,188 »		(a) L. 196,459,756 50
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 520,803,188 »	è di uno a 3 472	» 191,925,331 50	è di uno a 3 9[illegible]
Il rapporto fra la riserva	» 243,391,894 86		» 132,810,282 60	
e la circolazione	» 520,803,188 »	è di uno a 2 135	» 191,925,331 50	è di uno a 1 4[illegible]
Il rapporto fra la riserva	» 243,391,894 86		» 132,810,282 60	
e la circolazione	» **520,803,188** »		» **191,925,331 50**	
e gli altri debiti a vista	» **48,771,091 88**		» **48,763,722 98**	
Totale	» 569,574,279 88	è di uno a 2 340	» 240,689,054 48	è di uno a 1 81
Dedotta la circolazione autorizzata coi RR. DD. 12 agosto 1883 e 30 novembre 1884 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 440,502,480 »	è di uno a 2 936	» 113,054,435 »	è di uno a 2 31
Il rapporto fra la riserva	» 146,834,161 88		» 53,939,385 93	
e la circolazione	» 440,502,480 »	è di uno a 3 »	» 113,054,435 »	è di uno a 2 09
Il rapporto fra la riserva	» 163,091,192 50		» 53,939,385 93	
e la circolazione	» **440,502,480** »		» **113,054,435** »	
e gli altri debiti a vista	» **48,771,091 88**		» **48,763,722 98**	
Totale	» 489,273,571 88	è di uno a 3 »	» 161,818,157 98	è di uno a 3 »
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio		p. % 4 ½ %		p. % 4 ½ »
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 4 ½ % non garantiti dallo Stato 5 ½ %		» »		» 4 ½ »
Per le anticipazioni su sete		» 4 ½ %		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4 e 6
Sui conti correnti passivi		» 1 ½ %		» 2 ½ 3
Prezzo corrente delle azioni		L. 2,217 »		L.
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 11 73		» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

(a) Carta nominativa lire 35,564,661 41.

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art 22).

del mese di marzo dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
248,544	L. 6,213,600 »	267,192	L. 6,679,800 »	138,655	L. 3,466,375 »	»	L. »
85,084	» 4,254,200 »	170,127	» 8,506,350 »	168,726	» 8,493,300 »	41,714	» 2,085,700 »
136,106	» 13,610,600 »	67,384	» 6,738,400 »	88,932	» 8,893,200 »	35,336	» 3,533,600 »
57,518	» 11,503,600 »	9,471	» 1,894,200 »	33,881	» 6,776,200 »	11,313	» 2,262,600 »
30,695	» 15,347,500 »	6,582	» 3,291,000 »	19,273	» 9,636,500 »	12,554	» 6,277,000 »
14,849	» 14,849,000 »	14,461	» 14,461,000 »	6,066	» 6,066,000 »	»	» »
	L. 65,778,500 »		L. 41,570,750 »		L. 43,274,575 »		L. 14,158,900 »
145,800	L. 72,900 »	127,724	L. 63,862 »	»	L. »	»	L. »
28,100	» 28,100 »	35,638	» 35,638 »	93,350	» 93,350 »	»	» »
7,500	» 15,000 »	»	» »	14,126	» 28,252 »	»	» »
1,000	» 5,000 »	2,327	» 11,635 »	2,962	» 14,810 »	»	» »
1,100	» 11,000 »	988	» 9,880 »	1,003	» 10,030 »	»	» »
4,900	» 98,000 »	349	» 6,980 »	568	» 11,360 »	1,446	» 28,920 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 230,000 »		L. 41,698,745 »		L. 43,432,377 »		L. 14,187,820 »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA	BANCA TOSCANA DI CREDITO
L. 21,000,000 » » 66,008,500 » è di uno a 3 14	L. 15,000,000 » » 41,698,745 » è di uno a 2 779	L. 12,000,000 » » 43,432,377 » è di uno a 3 619	L. 5,000,000 » » 14,187,820 » è di uno a 2 83
» 31,691,208 05 » 66,008,500 » è di uno a 2 09	» 16,354,536 » » 41,698,745 » è di uno a 2 549	» 28,004,306 23 » 43,432,377 » è di uno a 1 551	» 5,015,657 18 » 14,187,820 » è di uno a 2 82
» 31,691,208 05 » 66,008,500 » » 551,467 97 » 66,559,967 97 è di uno a 2 10	» 16,354,536 » » 41,698,745 » » 1,673,504 » » 43,372,249 » è di uno a 2 652	» 28,004,306 23 » 43,432,377 » » 22,296,163 97 » 72,728,540 97 è di uno a 2 597	» 5,015,657 13 » 14,187,820 » » 12,245 15 » 14,200,065 15 è di uno a 2 83
L. 21,000,000 » » 63,000,000 » è di uno a 3 »	L. 15,000,000 » » 38,853,065 » è di uno a 2 570	L. 12,000,000 » » 37,790,188 14 è di uno a 3 149	L. » » » è di uno a » »
» 28,682,708 05 » 63,000,000 » è di uno a 2 19	» 13,508,856 » » 38,853,065 » è di uno a 2 876	» 22,362,117 37 » 37,790,188 14 è di uno a 1 682	» » » » è di uno a » »
» 28,682,708 05 » 63,000,000 » » 551,467 97 » 63,551,467 97 è di uno a 2 22	» 13,508,856 » » 38,853,065 » » 1,673,504 » » 40,526,569 » è di uno a 3 »	» 22,362,117 37 » 39,790,188 14 » 29,296,163 97 » 67,086,352 11 è di uno a 3 »	» » » » » » » » è di uno a » »
p. % 4 1/2 » 4 1/2 » 4 1/2 » » » » 2 »	p. % 5 » » 5 » » » » » » » » 2 e 2 1/2 %	3 m. 4 m. p. % 4 1/4 4 3/4 4 1/2 » » 4 1/2 » » » » » 2 1/2 » »	p. % 5 e 4 1/3 » 5 » » » » » » » » 2 50
L. 1,150 »	L. 1,050 »	L. »	L. 520 »
» 5 »	» 5 »	» »	(1) » 3 20

(1) Acconto.

(6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758)

CITAZIONE
per pubblici proclami.

L'anno 1886, i giorni due e tre aprile, in Isernia, Miranda, Forlì del Sannio e Roccasicura.

Ad istanza dei sigg. Duca di Traetto Francesco, Rosa e Paola Carafa di Traetto fu Giuseppe, proprietari, domiciliati in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 261,

In virtù di deliberazione emessa dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Napoli addì 18 gennaio ultimo, registrata nel cronologico n. 139,

Io Generoso Cerchione, usciere presso il Tribunale circondariale di Isernia ove domicilio via Marcelli, n. 161,

Ho citato personalmente per la seconda volta: 1. Fasano Domenico fu Giulio - 2. Ferrante Antonio fu Isidoro - 3. Ferrante Gennaro fu Domenico - 4. Maitino Giocondino fu Francesco, tutti poss. domic. in Miranda - 5. Labella Giuseppe fu Clemente - 6. Berardinelli Domenico fu Felice, possidenti domic. in Isernia - 7. Melaragno Ferdinando fu Giuseppe, possidente domiciliato in Forlì del Sannio - 8. Siraco Benedetto fu Gaetano, possidente domiciliato in Roccasicura — Ho citato pure per la seconda volta poi, per pubblici proclami: 1. Marzano Michelangelo fu Giovannantonio - 2. Tortola Antonio fu Domenico - 3. Fasano Luciano fu Domenico - 4. Cafardo Nicola di Angelantonio - 5. Narducci Antonio fu Costanzo - 6. Labella Emiliano fu Pietro - 7. Labella Domenico fu Pietro - 8. Ferrante Antonio fu Domenico - 9. Petrino Donata col marito n. 8 - 10. Tortola Egidio fu Domenico - 11. Marzano Giovannantonio fu Amico - 12. Celli Giovanni fu Domenico - 13. Petrino Gregorio fu Carlo - 14. Tortola Alessandrina fu Antonio, col marito - 15. De Benedictis Fulgenzio fu Giuseppe - 16. Marzano Costanzo fu Domenico e sua moglie - 17. Petrino Domenica fu Giovanni - 18. Di Pitto Pasquale fu Giocondino - 19. Marzano Maria fu Giovanni col marito - 20. Marzano Egidio fu Antonio - 21. Marzano Domenico di Michelangelo - 22. Franceschelli Angelo fu Antonio - 23. Gentile Maddalena fu Giovanni col marito - 24. Marcantuono Liborio fu Domenico - 25. Narducci Clemente fu Domenico - 26. Petrino Domenico fu Giovanni - 27. Tortola Antonio di Domenico - 28. Cifolelli Giuseppe fu Massimiliano - 29. Borrelli Giovanni fu Costanzo - 30 Narducci Luciano fu Domenico - 31. Tortola Felice fu Vincenzo - 32. Celli Belisario fu Salvatore - 33. Pizzi Giovanni fu Giuseppe - 34. Cifolelli Domenico fu Giovanni - 35. D'Agostino Cosmo fu Angelo - 36. Pizzi Carmina fu Domenico col marito - 37. D'Agostino Angelantonio di Cosmo - 38. Marucci Felice fu Giovanni - 39. Di Pitto Cosmo fu Pietro - 40. Cervino Antonio fu Pietro - 41. Petrino Antonio di Felice - 42. Petrino Domenico fu Michelangelo - 43. Borrelli Maria di Domenico, vedova, rappresentante i figli minori Gaetano ed Angelantonio Pizzi fu Filippo, 44. - Tortola Michele fu Antonio, 45. - Narducci Antonio fu Angelo, 46. - Lalli Michelangelo fu Felice, 47. - Franceschelli Antonio fu Emiliano, 48 - Fasano Antonio fu Domenico, 49. - Ferrante Giocondino fu Giocondino e sua moglie, 50. - Rampone Cristina fu Felice, 51. - Marzano Costanzo fu Amico, 52. - Tortola Felice di Michele 53. - De Benedictis Filomena fu Domenico col marito, 54. - Borrelli Francesco fu Emiddio, 55. Narducci Anna fu Costanzo col marito, 56. Pizzi Felice di Cosmo, 57. - Franceschelli Vincenzo fu Giovanni, 58. - Petrino Carmine fu Domenico, - 59. - Franceschelli Domenico fu Battista, 60. - Tortola Pasquale di Michele, 61. - Ferrante Angela fu Giuseppe col marito, 62. - Ferrante Paolo fu Ferdinando, 63. De Benedictis Fulgenzio fu Domenico, 64. - Cafardo Casimiro fu Antonio, 65 - Pizzi Donato fu Vincenzo - 66. Pizzi Antonio fu Pietro - 67. Fasano Vincenzo fu Antonio - 68. De Benedictis Vincenzo fu Egidio - 69. Marzano Mariangela fu Giuseppe col marito - 70. Tortola Giovanni di Felice - 71. Marzano Giovanna fu Giuseppe col marito - 72. De Benedictis Serafino di Giuseppe - 73. Marucci Luciano fu Giuseppe - 74. Casciano Antonio fu Domenico - 75. Rampone Emiliano fu Emiddio - 76. Rampone Luciarosa fu Felice col marito - 77. Guglielmi Domenico di Nicolantonio - 78. Rampone Addolorato fu Felice - 79. Ferrante Antonio fu Giovanni con la moglie - 80. Pecoraro Teresa fu Domenico - 81. Marzano Nicola di Giovanni - 82. Marzano Domenico fu Giovanni, Cienzo - 83. Marzano Antonio fu Sabatino - 84. De Benedictis Michele di Donato - 85. Pizzi Donato fu Giovanni - 86. Cifolelli Vincenzo fu Donato - 87. Ferrante Michelangelo fu Giovanni - 88. Apollonio Luciano fu Domenico - 89. Borrelli Maria fu Domenico col marito - 90. De Benedictis Vincenzo fu Egidio - 91. Petrino Donato fu Egidio - 92. Pizzi Baldassarre fu Antonio - 93. Cifolelli Felice fu Angelo - 94. Pizzi Olindo fu Raffaele - 95. Apollonio Raffaele fu Cosmo - 96. Maitino Giovanni fu Francesco - 97. Nucci Emiddio fu Saverio - 98. Nucci Antonio fu Saverio - 99. Guglielmi Filippo di Nicola - 100. Apollonio Giuditta fu Antonio col marito - 101. Cifolelli Angelo fu Michele - 102. Fasano Benedetto fu Domenico - 103. Petrino Angelo fu Caramuele - 104. Apollonio Felice fu Antonio, Zaniglio - 105. Pizzi Fortunato fu Costanzo - 106. Cifolelli Michele fu Cosmo - 107. Maitino Domenicantonio di Giovanni - 108 Marucci Angelo fu Domenico - 109. De Benedectis Domenicantonio fu Giacomo - 110. Patriarca Domenico fu Benedetto - 111. Rampone Salvatore fu Domenico - 112. Di Felice Domenico fu Pietro - 113. - Tortola Antonio fu Pietro, Grigluzzo, 114. - Apollonio Antonio fu Clemente, 115. - Labella Maria di Salvatore, 116. - Franceschelli Domenicantonio fu Bonifacio, 117. - Tortola Giovanni fu Benedetto, 118. - Di Matteo Rocco di Domenico, 119. - Patriarca Cosmo fu Benedetto, 120. - Gentile Giuseppe fu Pietro, 121. - Pizzi Michele di Antonio per la moglie, 122 Tortole Giovanni fu Domenico, 123. - Tortola Domenico fu Antonio con la moglie, 124. - Maitino Donata fu Domenico 125. - Tortola Pasquale fu Giuseppe, 126. - Tortola Carmela fu Giuseppe, 127. - Tortola Felicia fu Andrea col marito Angelantonio Labella 128. - Tortola Paolo fu Andrea, 129. - Casciano Maria fu Domenico col marito, 130. Cervino Antonio fu Pietro 131. - Marucci Giocondino fu Carmine, 132. Marzano Cosmo fu Benedetto, - 133. Marzano Vincenzo fu Giovanni, 134. Pizzi Egidio fu Cristinziano, 135. - Pizzi Domenico fu Cristinziano - 136. Pizzi Michele fu Cristinziano - 137. Marzano Maria fu Giuseppe col marito - 138. Casciano Egidio di Troiano - 139. Franceschelli Carmine fu Francesco - 140. Franceschelli Maria fu Francesco col marito - 141. Pizzi Vincenzo di Giuseppe - 142. Patriarca Domenico fu Baldassarre - 143. Cifolelli Giuseppe fu Felice - 144. Franceschelli Angelantonio fu Michelangelo - 145. Pizzi Carolina fu Domenico col marito - 146. Ferrante Antonio di Pasquale - 147. Ferrante Pasquale fu Clemente - 148. Tortolo Domenico fu Pietro - 149. Franceschelli Vincenzo fu Michelangelo - 150. Apollonio Santa col marito - 151. Tortola Donato fu Vincenzo - 152. Borrelli Domenico fu Nunzio - 153. Cifolelli Maria fu Giovanni e per essa Angelo Franceschelli fu Antonio - 154. Cifolelli Raffaele fu Angelo - 155. Cifolelli Vincenzo fu Giovanni - 156. Cifolelli Benedetto fu Giovanni, ora il figlio - 157. Cifolelli Carmine fu Generoso - 158. Cifolelli Carmine fu Francesco - 159. Campanelli Domenico fu Luca - 160. Casciano Domenicantonio fu Angelo - 161. D'Agostino Angelo fu Domenico - 162. Di Felice Antonio fu Pietro - 163. D'Agostino Carmine fu Domenico - 164. D'Agostino Dionisio fu Nicola - 165. De Benedictis Giovanni fu Egidio - 166. Fasano Benedetto fu Clemente - 167. Fasano Benedetto fu Salvatore - 168. Franceschelli Maddalena fu Francesco, moglie di - 169. Borrelli Luigi di Giuseppangelo - 170. Fasano Donato fu Gennaro - 171. Ferrante Felice fu Cosmo - 172. Franceschelli Felice fu Fortunato - 173. Ferrante Giudino fu Salvatore - 174. Franceschelli Giuseppe fu Giovanni - 175. Ferrante Lucia fu Giovanni - 176. Franceschelli Raffaele fu Michelangelo - 177. Ferrante Giuseppe di Salvatore - 178. Franceschelli Vincenzo fu Giovanni - 179. Casciano Troiano fu Vincenzo - 180. Gentile Domenico fu Cosmo - 181. Gentile Antonio fu Raffaele - 182. Labella Antonio fu Liborio - 183. Labella Domenico fu Pietro - 184. Labella Carmine fu Egidio - 185. Marzano Vincenzo fu Benedetto - 186. Marcantuono Carmine fu Salvatore - 187. Maitino Cosmo fu Giovanni - 188. Mancini Vincenzo fu Gioacchino - 189. Maitino Sigismondo fu Luiano - 190. Marzano Domenico fu Giuseppe - 191. Marzano Donato fu Giovanni - 192. Maitino Fortunato fu Silvestro - 193. Marzano Giuditta fu Giovanni moglie di - 194. Galeazzo Germano - 195. Marzano Antonio fu Pasquale - 196. Marzano Angelo fu Giovanni - 197. Nardocchio Baldassarre fu Antonio - 198. Nardocchio Domenica fu Antonio vedova - 199. Narducci Diamanta fu Domenico vedova - 200. Narducci Luciano fu Giuseppe - 201. Narducci Filomena moglie di - 202. Tortola Domenico - 203. Ottaviano Filippo fu Vincenzo - 204. Ottaviano Francesco fu Vincenzo - 205. Ottaviano Sabina fu Vincenzo col marito - 206. Pizzi Vincenzo fu Raffaele - 207. Ottaviano Saturnina fu Vincenzo, moglie di - 208. Borrelli Michele di Domenico - 209 Pizzi Felicia fu Cosmo col marito - 210. Tortola Domenico di Antonio - 211. Petrino Cosmo fu Egidio - 212. Petrino Giuditta moglie di - 213. Tortola Domenico - 214. Pizzi Angela moglie di - 215. Pecoraro Domenico - 216. Pizzi Domenico di Cosmo - 217. Petrino Palma fu Giovanni moglie di - 218. Tortola Felice - 219. Petrino Giovanni fu Gregorio - 220. Patriarca Giuseppe fu Benedetto - 221. Petrino Anna fu Adamo moglie di - 222. Tortola Angelo - 223. Petrino Santa moglie di - 224. Apollonio Michelangelo - 225 Patriarca Benedetto fu Gaudenzo - 226. Patriarca Angelo fu Liborio - 227. Petrino Maddalena moglie di - 228. Pizzi Domenico - 229. Petrino Antonio fu Giovanni - 230. Patriarca Agostino fu Filippo - 231. Patriarca Carmela moglie di - 232. Tortola Antonio - 233. Tortola Paolo fu Domenico - 234. Tortola Maria moglie di - 235. - Nucci Raffaele - 236. Tortola Angelo fu Lorenzo - 237. Tortola Carmine fu Andrea - 238. Tortola Domenico di Felice - 239. Tortola Giovanni - 240. - D'Agostino Carmine fu Clemente - 241. Franceschelli Domenicantonio fu Raffaele - 242. Marzano Angelo fu Antonio - 243. Colecchia Costantino - 244. Tortola Michele fu Andrea. Tutti possidenti domiciliati in Miranda - 245. Patriarca Maddalena fu Giovanni moglie di - 246. Patriarca Giuseppe - 247. Lombardozzi Giuseppe fu Domenicantonio - 248. Labella Mariano fu Gerardo - 249. Labella Bartolomeo fu Gerardo - 250. Berardinelli Domenico fu Vincenzo - 251. Berardinelli Pietro fu Vincenzo - 252. Berardinelli Arcangelo fu Michele - 253. Matticoli Giuseppe fu Cosmo - 254. Imposimato Raffaele fu Antonio - 255. Laurelli D. Domenico fu Cosmo - 256. Berardinelli Vincenzo fu Carmine - 257. Berardinelli Giuseppe fu Michele - 258. Berardinelli Pietro fu Felice - 259. Berardinelli Antonio fu Pasquale - 260. Labella Emanuele - 261. Lombardozzi Giovanni fu Benedetto - 262. Lombardozzi Lorenzo fu Luigi - 263. Labella Angela - 264. Lombardozzi Felice e fratelli fu Antonio - 265. Lombardozzi Stefano fu Giuseppe - 266. Matticoli Angelo - 267. Matticoli Felice - 268. Matticoli Giuseppe fu Francesco - 269. Melogli Cosmo fu Giambattista - 270. Tommaso, Felice, Silvestro e Pietro Patriarca fu Giovanni - 271. Donato, Domenico e Giuseppe Patriarca fu Salvatore. Tutti possidenti e domiciliati in Isernia - 272. Gentile Antonio fu Felice - 273. Letino Belisario fu Domenico (d'Isernia) - 274. Labella Domenicantonio fu Nicola (di Isernia) - 275. Melaragno Carmine fu Giuseppe - 276. Calabrese Emiddio fu Antonio - 277. Melaragno Pasquale fu Giuseppe - 278. Melaragno Domenico fu Giuseppe - 279. Melaragno Donato fu Sabatino - 280. Mastrostefano Angelo fu Pasquale - 281. Melaragno Pietro fu Crescenzo - 282. Melaragno Cosmo fu Crescenzo - 283. Calabrese Raffaele fu Antonio - 284. Panzini Domenico fu Giuseppe - 285. Fisco Cristese fu Amico - 286. Antonelli Giuseppe fu Vincenzo - 287. Amicone Carlo fu Crisante - 288. Amicone Gennaro fu Amico - 289. Beoardinelli Benedetto fu Carmine (d'Isernia) - 290. Calabrese Carmine fu Giacomo - 291. Calabrese Maria moglie di - 292. Berardinelli Felice di Costanzo - 293. Cifolelli Vincenzo fu Giovanni - 294. Calabrese Antonio fu Arcangelo - 295. Calabrese Giacomo - 296. Amicone eredi di Giuseppe fu Crisante - 297. Amicone eredi di Domenico - 298. Fantone Nicolina vedova del fu Giuseppe Fantone - 299. Ferrante Filomena fu Domenico - 300. Gentile Antonio fu Biase - 301. Jacovetti Fiore fu Domenico - 302. Marino Clemente fu Domenico - 303. Mastrostefano Lucio - 304. Mastrostefano Giuseppe - 305. Melaragno Santo fu Crescenzo - 306. Melaragno Biase fu Domenico - 307. Patete Pietro fu Gaetano - 308. Riccitelli Nicola fu Domenico - 309. Tonti Carlo fu Michele - 310. Vitale Antonio - 311. Amicone Lucio fu Remigio - 312. Amicone Carmine fu Crisante - 313. Calabrese Antonio - 314. Carmosino Pasquale fu Domenico. Tutti possidenti domiciliati in Forlì del Sannio - 315. Di Iorio Felicissimo - 316. Di Iorio Giuseppe - 317. Marzano Camillo fu Antonio - 318. Marzano Baldassarre fu Antonio - 319. Marzano Antonio e fratelli fu Germano - 320. Lettieri Rosario fu Nicola - 321. Di Giorgio Giuseppe - 322. Di Gironimo Michele, Maria ed Antonia fu Antonio. Tutti possidenti domiciliati in Roccasicura, a comparire innanzi la prima sezione della Corte di appello di Napoli, la mattina di venerdì 30 corr. mese di aprile 1886, alla quale udienza la causa è stata differita, per ripetersi la citazione ai contumaci, per il seguente oggetto.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza del 9 maggio del decorso anno, pubblicata addì 3 giugno, reg.° n. 290 a 22 detto, L. 18 de Dominicis, senza attendere alle eccezioni d'inammissibilità e di prescrizione, che rigettò, pronunziando sulla dimanda spiegata dagli istanti, vi fece dritto, e mettendo fuori causa alcuni dei citati, perchè riconobbero che le terre da essi occupate appartengono agli istanti, dichiarò che tutti gli altri convenuti non hanno verun diritto nè degli usi civici, nè di colonia perpetua, nè di censo riservativo, sulle quindici sedicesime parti dell'ex-feudo Roccavarallo e Sasso, attribuito in piena proprietà agli istanti con ordi-

nanza Prefettizia 13 febbraio 1880, e conseguentemente condannò tutti i convenuti medesimi a rilasciarle libere in favore degli istanti signori Carafa di Traetto, con la rivalsa dei frutti percepiti da liquidarsi nei modi di legge.

Avverso siffatta sentenza han prodotto appello duecentotrentasei convenuti, citando gli istanti in linea sommaria innanzi alla detta Corte di appello di Napoli, pel 10 febbraio ultimo, ed han chiesto rivocarsi l'appellata sentenza, dichiararsi inammissibile, o rigettarsi la domanda degli istanti contro i coltivatori di Roccavaralla e Sasso, e ritenendo costoro coloni, inamovibili nelle terre medesime con l'obbligo soltanto di pagare la settima, condannarsi gli istanti alle spese del giudizio.

Or dovendosi il giudizio in appello reintegrare con la presenza di tutti coloro che han fatto parte del giudizio di prima istanza ho nuovamente citato tutti essi individui sopra indicati a comparire presso la prima sezione della Corte d'appello di Napoli nella sopra fissata udienza del 30 aprile del corrente mese, per sentir dichiarare inammissibile, rigettare non solo il detto appello prodotto con atto del 14 novembre ultimo, per l'usciere Marcello, della Corte d'appello di Napoli, da Benedetto Narducci ed altri, ma anche qualunque altro appello principale ed adesivo potesse venir d'altri individui prodotto, e per sentir confermare anche nel rapporto di essi sopra citati la menzionata sentenza del Tribunale d'Isernia, ordinandosene la piena esecuzione contro tutti i convenuti, con la condanna degli appellanti alle spese del giudizio e compenso di avvocato.

Per gli istanti signori Carafa di Traetto continuerà ad agire presso la detta Corte d'appello di Napoli l'avvocato e procuratore signor Giuseppe Sacchi, domiciliato alla strada San Giuseppe dei Nudi, n. 71.

Ho fatto espressamente, salvo agli istanti ogni loro dritto, ragione ed azione, e specialmente di produrre anche essi appello principale o incidentale avverso la stessa sentenza, noi termini e modi di legge.

Ho da ultimo loro dichiarato che, non comparendo, la causa sarà proseguita in loro contumacia presso la detta Corte d'appello di Napoli, come per legge.

Copia dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata è stata rilasciata al procuratore degli istanti per essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Generoso Cerchione usc.

L'importo è di lire 135 70.

Generoso Cerchione usc.

È conforme.

6836 GENEROSO CERCHIONE usc.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
in Roma.

Si annunzia che, mediante ordinanza in data di oggi, l'avv. Filippo Tomei è stato nominato curatore definitivo del fallimento di Filippo Perini.

Roma, 5 aprile 1886.

6837 Il cancelliere L. CENNI.

AVVISO.

Biagio Esposito fu Gennaro e della fu Teresa Faraone, domiciliato in Napoli, vico San Nicola alla Carità, numero 18, ha avanzata domanda al Ministro di Grazia e Giustizia per cambiare il proprio cognome in quello di **Faraone.**

Chiunque ha interesse può presentare le sue opposizioni nel termine di mesi quattro da oggi.

Roma, 6 aprile 1886.

6830 BIAGIO ESPOSITO.

6808 (2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si rende noto al pubblico che nell'udienza del 14 maggio 1886 innanzi al Regio Tribunale civile e correzionale di Roma terza sezione ad istanza dell'Opera Pia del monte dei morti di Albano Laziale in danno della signora Adelaide Ravalli vedova di Filippo Baroni nelle qualifiche di cui in atti in virtù di sentenza del suddetto Tribunale in data 5-8 giugno 1885 saranno posti all'incanto e deliberati al maggior offerente i seguenti fondi:

1. Casa posta in Marino in via Cavour di tre camere al terzo piano, confinante Picarelli Cesare, Batocchi Giacomo e fratelli, e strada segnata in mappa sezione 1ª n. 375 sub. 4. gravata del tributo diretto di L. 11. 25.

2. Terreno vignato, olivato in contrada Colle Picchione territorio di Marino di are 44 e centiare 10 confinante Piccarelli Ludovico, Caprioli Bartolomeo, e strada segnato in mappa sezione 2 n. 626[p e 627[p gravato del tributo diretto di L. 2. 23.

3. Terreno vignato in contrada Castel De Paolis territorio di Grotta Ferrata di are 59 e centiare 70 confinante Baroni Francesco, Andreuzzi Francesco e Giuseppe, Ferribili Filippo segnato in mappa sezione 1ª coi n. 709 728. e 2208 gravato del tributo diretto di L 4 10.

L'incanto sarà aperto sul prezzo offerto dalla istante Opera Pia cioè 1° lotto corrispondente al 1° fondo L. 675. 2° lotto, 2° fondo L. 133. 80, 3° lotto, 3° fondo L. 246.

Roma 6 aprile 1886.

AVV. FRANCESCO SAVERIO SERAFINI
Procuratore dell'Opera Pia sud°

AVVISO.

L'anno 1886, il giorno 13 marzo, in Stigliano,

Sull'istanza dell'Amministrazione demaniale dello Stato, rappresentata nella provincia di Basilicata dall'intendente di finanza, signor Giovanni cav. Corsini, domiciliato in Potenza, ed in questo comune dal ricevitore del registro, signor Giuseppe De Salvo, qui domiciliato,

Io Giuseppe Grilli, usciere della Pretura mandamentale di Stigliano, ove domicilio,

Ho dichiarato quanto segue a Rigullone Lucia fu Nicola, filatrice, domiciliata in Stigliano.

La detta Amministrazione demaniale è creditrice della Rigullone, in base dei rogiti 25 e 27 luglio 1875, per notar Giuseppe del Monte, registrati in quest'ufficio il 18 febbraio 1876, ai numeri 97 e 98, nella somma di lire 112 65, cioè lire 90 10 per capitale e lire 22 55 per interessi, quale ammontare di una prestazione di generi, commutata in contante ai sensi della legge 8 giugno 1873, n. 1389, essendo il credito esigibile quandocumque,

Che nel giorno 11 gennaio 1877 al numero 259 del registro generale di ordine, alla casella 45099, vol. 210 del registro particolare della conservazione d'ipoteche di Basilicata prendevasi iscrizione a carico della Rigullone in favore dell'Amministrazione istante, su di un terreno in Agro di Stigliano, alla contrada Santa Lucia, confinante con Vitale, Lucia Di Maria e strada, art. 3004 del catasto,

Che per l'avvenuto incendio della conservazione delle ipoteche suddetta, pubblicatasi la legge 18 giugno 1885, n. 3196, il lodato signor intendente di finanza, per la mancanza della doppia nota d'iscrizione, rilasciata nel 1877, a norma dell'art 3 detta ultima legge presentava alla conservazione una dichiarazione con firma autentica per la riproduzione della formalità d'iscrizione a carico della Rigullone Lucia sull'annoverato fondo, e per la somma indicata di lire 112 65, quale dichiarazione veniva notata in apposito registro al n. 16201 d'ordine, ed indi riprodotta la ipoteca all'art. 10477, il 14 ottobre ultimo, giusta il certificato rilasciato in calce di essa dichiarazione dal conservatore.

Che è mestieri, giusta l'articolo 8 ripetuta legge 28 giugno, di un apposito giudizio per dimostrare la esistenza e la data della formalità ipotecaria in parola e farla convalidare e riconoscere debitamente dal magistrato competente.

Io suddetto usciere perciò, e sulla medesima istanza, ho citato essa Rigullone Lucia a comparire davanti questo signor pretore, nel solito locale delle sue udienze, sito nel palazzo municipale, la mattina di lunedì tre prossimo vegnente maggio, alle ore dieci, per sentire far dritto alla presente domanda, e per lo effetto dichiararsi validamente e legalmente riprodotta la ipoteca a danno di essa Rigullone per la somma sopra espressa di lire 112 65 sul pezzo di terreno descritto, essendo esistita la iscrizione sui registri ipotecari con la data 11 gennaio 1877, prima dell'incendio.

Le ho dichiarato infine che in udienza saranno esibiti i titoli, i quali sorreggono la istanza, e farsi udire a tempo debito i testimoni se ne sarà il caso.

Mettersi le spese del presente giudizio a carico di chi di dritto.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di essa Rigullone, consegnandola nelle sue proprie mani.

Costa tutto lire 6 70.

Per copia conforme rilasciata a premura dell'intendente di finanza per inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*, oggi in Stigliano li 28 marzo 1886.

6826 GIUSEPPE GRILLI usciere.

REGIA PRETURA
DEL SECONDO MANDAMENTO DI ROMA.

Verbale di causa udienza 2 marzo 1886, tenuta dal vicepretore nella causa civile fra De Mario Eugenio,

Contro Del Pinto Biagio, debitore pignorato.

Il procuratore dell'attore deferisce al convenuto l'interrogatorio: dica Biagio Del Pinto se sia vero l'anno 1884 l'istante esegui dei lavori stradali e che debba dare lire 730. Il pretore fissa per la risposta il 29 aprile, e rinvia la causa al 30 detto.

Atto fatto e pubblicato, firmato E. Tunesi, vicepretore.

Dalla cancelleria, li 8 marzo 1886.

Il cancelliere: G. Mangano,

Per copia conforme che viene notificata per affissione ed inserzione.

Roma, oggi 3 aprile 1886.

L'usciere del 2° Mandamento

6839 ENRICO MASTRELLI.

REGIA PRETURA
DEL SECONDO MANDAMENTO DI ROMA.

Verbale di causa, udienza 2 marzo 1886, tenuta dal vicepretore nella causa civile fra Marinangeli Domenico

Contro Del Pinto Biagio, debitore pignorato.

Il procuratore dell'attore deferisce al convenuto l'interrogatorio, dica Biagio Del Pinto se sia vero che l'anno 1884 l'istante eseguì dei lavori stradali, e che debba dare lire 500.

Il pretore fissa per la risposta il 29 aprile, e rinvia la causa al 30 detto.

Atto fatto e pubblicato.

E. Tunesi vicepretore.

Dalla cancelleria li 8 marzo 1886.

Il canc. G. MANGONO.

Per copia conforme che viene notificata per affissione ed inserzione,

Roma, oggi 3 aprile 1886.

L'usciere del 2° mandamento

6840 ENRICO MASTRELLI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
in Roma.

Si annunzia che mediante sentenza in data d'oggi, è stato omologato il concordato avvenuto tra il fallito ingegnere Viro Guerrieri e la massa dei suoi creditori; con dichiarazione che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti, sarà da cancellarsi il di lui nome dall'albo dei falliti, e da revocarsi la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale di bancarotta semplice.

Roma, 6 aprile 1886.

6838 Il cancelliere CENNI.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI DOMODOSSOLA.

Assenza.

Il Tribunale civile e correzionale di Domodossola, con sua declaratoria del 1° corrente aprile, ordinò che siano assunte informazioni sull'assenza di Borghini Antonio fu Pietro, da Castiglione d'Ossola, la cui relativa domanda venne chiesta da Borghini Pietro e Margherita fu Giuseppe, Castellini Carolina moglie a Mottarella Giuseppe, e Biardone Giuditta maritata a Barboglio Pietro, le due ultime colla autorizzazione dei rispettivi loro mariti, tutti pure da Castiglione d'Ossola.

Domodossola, 3 aprile 1886.

6812 Caus.° CALPINI, proc.

(1ª *pubblicazione*).

INFORMAZIONI
per dichiarazione d'assenza.

Con provvedimento di questo Tribunale civile in data 2 corrente mese, sulla istanza dei signori Rocca Francesco ed Elisa vedova di Majna Pietro, fratello e sorella fu Domenico, residenti il primo in Torino e la seconda a Soriano, si mandarono assumere giurate informazioni per stabilire l'assenza del loro fratello Rocca Oreste fu Domenico, nato e già residente in Susa.

Susa, 5 aprile 1886.

6823 E. SAN PIETRO p. c.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO

dal suo originale esistente nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Lecce.

Agl'Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale civile e correzionale di Lecce.

Il sottoscritto avvocato e procuratore dei sigg. Sacerdote Luigi, Cosimo, Maria Giuseppa e Maria Giovanna Scazzeri del fu Giuseppe di Francavilla Fontana, nella qualità di eredi del defunto loro germano notaro Alfonso Scazzeri che aveva la residenza in Oria, Consiglio notarile del distretto di Lecce, prega le SS. LL. Ill.me a voler pronunciare lo svincolo della cauzione notarile prestata dal defunto per l'esercizio della sua professione, e di cui nel certificato di rendita di lire 85, n. 51000, rilasciato a Napoli il 24 novembre 1862 sotto il n. 19683 del registro di Posizione.

Lecce, 24 marzo 1886.

Il procuratore ed avvocato
Firm. Angelantonio Fumarola.

Presentata in cancelleria oggi 25 marzo 1886, ed inscritta al n. 127 del relativo registro.

Firm. D'Ambrosio, cancelliere.

La presente copia è fatta a mente dell'articolo 38, legge sul riordinamento del notariato, ed in conformità dell'articolo 6 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882; e si rilascia al richiedente sig. avvocato e procuratore cavaliere Angelantonio Fumarola oggi in Lecce, 1° aprile 1886.

Il Cancelliere del Tribunale
6816 D'AMBROSIO.

SOCIETÀ ANONIMA DELL'ACQUA PIA (ANTICA MARCIA)

SEDE IN ROMA, — *Pozzetto, 108*

Capitale sociale lire 10,000,000 — Versato lire 7,500,000.

Si prevengono i possessori dei certificati delle nuove azioni che, a forma di precedenti avvisi, dovrà effettuarsi un versamento di lire *cento* nella cassa della Società dal 1° al 15 maggio prossimo venturo.

Roma, li 8 aprile 1886.

6804 LA DIREZIONE.

CONSIGLIO NOTARILE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Avviso di concorso.

Si rende di pubblica ragione che nel comune di Villalba trovasi vacante il posto di notaro,

Chiunque munito dei necessari requisiti intendesse di aspirarvi dovrà entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente far pervenire analoga domanda al Consiglio notarile, uniformandosi alle vigenti leggi anche in materia di bollo.

Caltanissetta, 26 marzo 1886.

Il presidente del Consiglio
M. LEONARDI.

6345 Il segretario ONETO.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantasei, il di ventiquattro marzo, in Genzano di Basilicata,

Ad istanza dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, rappresentato dall'intendente di finanza di questa provincia, sedente in Potenza, e per esso dal cancelliere di questa Pretura signor Luigi Martemucci,

Io Rocco Mestrici, usciere della Pretura di Genzano, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Grasso Rocco fu Giuseppe, muratore, domiciliato in Genzano, quanto segue:

Che in mancanza della primitiva nota originale voluta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1885, n 3196, per la ricostruzione dell'ufficio ipotecario di Potenza, fu riprodotta, mediante la dichiarazione prescritta dal successivo art. 3, l'iscrizione ipotecaria presa a carico di esso Rocco Grasso il 14 settembre 1872 al vol. 122, cas. 3682.

Dovendosi ora far luogo al giudizio di convalidazione, ai sensi degli articoli 8 e 10 della citata legge, e 1 e 2 del relativo regolamento,

Io usciere prenominato, sulla medesima istanza, ho citato il sig. Rocco Grasso fu Giuseppe a comparire innanzi la Pretura di Genzano la mattina di martedì ventisette dell'entrante mese di aprile, alle ore nove ant., per sentire:

a) Dichiarata, in virtù dei documenti che saranno a tempo debito esibiti, valida ed efficace la dichiarazione autentica resa dall'intendente di finanza il tre gennaio del corrente anno ed inscritta dal conservatore delle ipoteche di questa provincia il giorno stesso al n. 83751 d'ordine, art. 45825 di formalità;

b) Per conseguenza dichiararsi che la formalità ipotecaria così riprodotta conservi a favore dell'Amministrazione del Demanio dello Stato il grado, l'ordine e l'efficacia che aveva anteriormente alla distruzione avvenuta per l'incendio del 28 novembre 1885;

c) Condannarsi esso signor Grasso Rocco fu Giuseppe alle spese e compenso del presente giudizio, se e quando, e come per legge.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto da me usciere sottoscritta, l'ho portata nel domicilio di esso citato Grasso, consegnandola a persona di sua famiglia che se n'è incaricata, per non averlo ritrovato di persona

Specifica totale lire 6 30.

Per copia conforme,

6835 L'usc. R. MESTRICI.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

per dichiarazione di assenza a senso dell'articolo 23 Cod. civile.

Con sentenza 22 marzo 1886, sulla istanza di Beretta Alessandro fu Giuseppe, residente a Vercelli, il Tribunale di questa città mandò, prima di ogni cosa, assumersi informazioni in ordine alla presunta assenza di Gardano Giuseppe delli furono Giovanni Battista e Cena Teresa, nato in Vercelli il 26 aprile 1838, di professione pellettiere, e che non ha dato più notizie di sè da circa 20 anni, ordinando la pubblicazione e la notifica della sentenza stessa giusta il precitato disposto di legge.

6821 AVV. MONTAROLO, proc.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 14 maggio 1886, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, avrà luogo il quarto esperimento d'incanto con cinque decimi di ribasso dei seguenti fondi esecutati ad istanza della Esattoria comunale di Ciciliano, e per essa dalla ditta Trezza di Verona assuntrice, in danno di Ceccarelli Francesco fu Domenico.

Primo lotto.

Terreno pascolivo in contrada Valle Cecca, della superficie di are 23 10.

Terreno seminativo in contrada Vicato, della superficie di are 3 20.

Terreno pascolivo in contrada Colle Moccio, della superficie di are 32 50.

Terreno seminativo in contrada Valle Cecca, della superficie di ettari 1 42 90.

Terreno pascolivo in detta contrada, della superficie di are 48 50.

Terreno seminativo in contrada San Pietro, della superficie di ettari 1 03 50.

Terreno seminativo in contrada Vignola della Valle, della superficie di are 24 70.

Terreno seminativo e vitato in contrada Della Rocca, della superficie di are 16 50.

Terreno seminativo, vitato in contrada Valle Aria, della superficie di are 31 90.

Terreno seminativo in contrada Prato Bove, della superficie di are 10.

Terreno seminativo in detta contrada, della superficie di are 15 60.

Casa colonica in contrada Falconara, della superficie di are 0 50.

Terreno seminativo e vitato in contrada Della Selva, della superficie di are 89.

Terreno seminativo vitato in contrada Falconara, della superficie di are 62 60.

Terreno seminativo e vitato, sito in contrada Falconara, della superficie di are 25.

Secondo lotto.

Stalla, sita in via Valeria, n. 180, composta di un piano e un vano.

Casa al primo e secondo piano con stalla in contrada via Valeria, ai civici numeri 112, 113, 114 e 115, composta di tre piani e n. 9 vani.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 1432 23 per il primo lotto, e di lire 1058 69 per il secondo lotto.

Osservate nel resto le condizioni apposte nel bando, redatto il 3 aprile 1886 dal vicecancelliere A. Castellani.

AVV. GIROLAMO CARAVANI

6815 proc. sostituto.

SOCIETÀ ANONIMA MODENESE
per l'utilizzazione delle materie organiche fertilizzanti

Capitale sociale sottoscritto e versato lire 16,000

Ill.mo Signore,

La S. V. è invitata all'adunanza generale degli azionisti che avrà luogo domenica 25 aprile, alle ore 11 ant., nel locale di residenza della Società, contrada S. Carlo n. 6.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea avrà luogo il giorno 2 maggio.

Ordine del giorno:

1. Consuntivo del 1885;
2. Nomina di tre membri del Consiglio scaduti;
3. Nomina dei sindaci;
4. Comunicazioni della Presidenza.

Modena, 5 aprile 1886.

Il Presidente: GUGLIELMO NASI.

6813 Il ff. di Segretario: F. MARTINELLI.

SINDACO DI MONTAGNANA

Avviso di secondo incanto.

Alle ore 10 antim. dei giorni sottoindicati, nel Municipio di Montagnana, innanzi al sindaco, colle norme del regolamento sulla contabilità dello Stato, si procederà all'affittanza, per un novennio, dei terreni sottoindicati, censiti in Montagnana, parte arativi e parte prativi.

Le nuove affittanze avranno principio col 13 giugno 1883.

Tabella dei terreni da affittarsi e giorno dell'asta.

19 aprile 1886 — Lotti n. 27 di ettara 37 c.ª, per l'annuo complessivo canone di lire 3962. Deposito lire 2306. Scadenza dei fatali 29 aprile 1886, ore 2 pomeridiane.

20 aprile 1886 — Lotti n. 29 di ettara 66 c.ª, per annue lire 5360. Deposito lire 3609. Scadenza dei fatali ore 2 pom. del 30 aprile stesso.

21 aprile 1886 — Lotti n. 25 di ettara 78 c.ª, per annue lire 7569. Deposito lire 4589. Scadenza dei fatali 30 aprile 1886 ore 2 pom.

Montagnana, 6 aprile 1886.

6842 Il Sindaco: A. CARAZZOLO.

Deputazione Provinciale di Ravenna

AVVISO D'ASTA Per la manutenzione della Strada provinciale di Brisighella pel triennio 1886-1887-1888.

Ottenuta l'abbreviazione dei termini, si rende noto al pubblico che nel giorno di mercoledì 14 corrente mese, alle ore 12 meridiane, si aprirà nell'ufficio della Deputazione provinciale l'incanto a partiti segreti per l'appalto dell'opera suddescritta, calcolata nel relativo piano per annue lire 28,516 05.

S'invita pertanto chiunque intenda assumere tale impresa a trovarsi in detto giorno nella residenza provinciale per ivi consegnare in piego suggellato all'autorità, incaricata dell'asta, la rispettiva offerta scritta in carta di bollo da una lira, portante un ribasso per cento.

Avvertenze.

Nessun partito sarà accettato se non risulterà migliore del *minimum* fissato, giusta il disposto del regolamento generale sulla Contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 sotto le cui formalità è proclamato l'incanto.

Gli offerenti dovranno, prima dell'ora dell'incanto, ed a garanzia dell'asta e del contratto, depositare presso il sottoscritto la somma di lire 1200. Le somme depositate verranno restituite dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante all'aggiudicatario, che rimarrà presso la segreteria a garanzia delle spese d'asta e di contratto. Gli offerenti stessi dovranno esibire i certificati di moralità ed idoneità prescritti dal capitolato generale a stampa dei pubblici lavori governativi.

Il capitolato regolatore dell'appalto è ostensibile a chiunque nella segreteria di questa Deputazione.

L'impresario sarà tenuto di prestare a garanzia del contratto una cauzione di un decimo dell'ammontare del prezzo di delibera in numerario od in cartelle di rendita del debito pubblico del Regno, calcolate però al valore di Borsa del giorno antecedente a quello della stipulazione.

Il termine per il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 merid. del successivo mercoledì 21 corrente.

Le spese tutte di registro, degli incanti, della delibera, contratto, collaudo, copie, niuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

Ravenna, 4 aprile 1886.

6832 Il Segretario provinciale: MANFREDI CORELLI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.